

CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

In carcere Communis est. *Riflessi del carcere e della
carcerazione nella documentazione medievale bolognese
(seconda metà XIII-prima metà XIV secolo)*

MADDALENA MODESTI

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Corresponding author e-mail: maddalena.modesti3@unibo.it

ABSTRACT

Il presente scritto intende offrire un contributo alla storia del carcere a Bologna nel Medioevo, prendendo in esame alcune tracce della prigionia all'interno della documentazione bolognese dalla seconda metà del '200 alla prima metà del '300. Attraverso un'ampia rassegna di fonti manoscritte di carattere prevalentemente ma non esclusivamente giudiziario, cui si è affiancata una prima esplorazione della produzione dottrinale di alcuni fra i più importanti maestri bolognesi di ars notariae, da Ranieri da Perugia a Pietro Boattieri, si è tentato di cogliere nella documentazione l'affiorare di nuove interpretazioni e funzioni assegnate al carcere nella società del tempo.

This paper aims to offer a contribution to the history of the prison in Bologna in the Middle Ages, by examining some traces related to the prison within the Bolognese notarial documents from the second half of the 13th century to the first half of the 14th century. Through an extensive review of handwritten sources, of a predominantly but not exclusively judicial nature, which has been accompanied by a preliminary exploration of the doctrinal production of some of the most important Bolognese masters of ars notariae, from Ranieri da Perugia to Pietro Boattieri, an attempt has been made to capture the emergence of new interpretations and functions assigned to the prison in the society of the time.

KEYWORDS

Prison, Medieval Documents, Bolognese Notaries, Ars Notariae, Diplomatics, Handwritten Sources, Court Annexes



... *Carcer a coercendo, quod exire prohibentur.*
(M. Terentius Varro, *De lingua latina*, l. 5, 32.151)

... *cum in tanta multitudine hominum
discrimine recte an perperam facti
confuso facinora clandestina fierent,
carcer ad terrorem increscentis audaciae
media urbe inmines foro aedificatur.*
(T. Livius, *Ab urbe condita*, l. I, 33.8)

1.

Il carcere, inteso come luogo fisico di reclusione e coercizione del corpo e come spazio mentale di costrizione dell'animo, come «istituzione totale»¹ o piuttosto solo come «detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno»² – per richiamare Goffman e Foucault –, è una creazione sociale e come tale permea radicalmente la società e le istituzioni, ne disegna il territorio urbano e lo spazio architettonico, definisce i contorni impalpabili eppure nettissimi dell'identità sociale attraverso i suoi meccanismi di esclusione/inclusione, è un altrove immanente che plasma da sempre la cultura e anche l'immaginario dell'uomo. Non meraviglia, dunque, che esso rappresenti un tema storiografico trasversale per eccellenza, tanto ricco di sfaccettature e implicazioni da intrecciare ricerca storica e indagine socio-antropologica, diritto e pensiero politico, etica, filosofia e letteratura, cinema e architettura, medicina ed economia. È insomma un argomento tanto affascinante quanto complesso e insidioso, che attraversa e accomuna i saggi di questo volume nel tentativo di un confronto sulla storia e l'attualità del carcere, condotto da prospettive metodologiche e cronologiche molto diverse ma, appunto, complementari. In questo contesto, il mio contributo avrà un taglio prettamente storico-documentario: senza intenti esaustivi e di sintesi, mi limiterò ad offrire qualche spunto di riflessione prendendo in esame dall'angolazione peculiare propria della Diplomatica e della Paleografia, e dunque con l'occhio puntato sulle fonti manoscritte, alcune tracce del carcere all'interno della documentazione bolognese dalla seconda metà del '200 fino alla prima metà del '300. La scelta del periodo considerato è dovuta essenzialmente a due fattori: da un lato il notevole fermento politico e istituzionale di quei decenni, che videro a Bologna dapprima l'affermazione delle forze popolari guidate dal 'principe' dei notai, Rolandino Passaggeri, e la trasformazione della città in quella che è stata felicemente definita da Gianfranco Orlandelli la 'Repubblica dei notai' bolognese tardo-duecentesca,³ per avviarsi poi nel corso del Trecento verso le nuove forme di governo oligarchiche del legato pontificio Bertrando del Poggetto (febbraio 1327 – marzo 1334) e poi di Taddeo Pepoli e dei suoi figli (agosto 1337 – settembre 1347, proseguita fino all'ottobre 1350).⁴ Si trattò di un periodo di lente ma profonde trasformazioni, che incisero non solo sulle dinamiche della dialettica politica e sulla struttura istituzionale della città,




ma anche sulla definizione e sull'organizzazione dello spazio carcerario all'interno della procedura giudiziaria e del tessuto architettonico urbano. D'altro canto – e questa è la seconda ragione, strettamente riconnessa a quanto appena detto –, proprio a partire da questo periodo iniziano a moltiplicarsi le fonti superstiti: una dovizia testimoniale che ha consentito agli studiosi di ricostruire nelle sue linee generali una storia del carcere e della carcerazione a Bologna dalla seconda metà del XIII secolo in avanti, come dirò meglio fra poco.

Con queste finalità, il presente contributo si fonda quindi su un primo sondaggio condotto a campione all'interno di alcune serie archivistiche di carattere prevalentemente ma non esclusivamente giudiziario, per le quali ho potuto giovarmi di precedenti edizioni o almeno di trascrizioni e altri strumenti di indagine come *database* testuali. In aggiunta, mi è parso degno di nota provare a gettare un primo sguardo anche al versante della trattatistica notarile coeva, a mio sapere finora inesplorato da questo punto vista, dato il contributo che i maestri di *ars notariae* bolognesi hanno offerto al pensiero giuridico e alla definizione degli strumenti pratici di governo e amministrazione di questo periodo.⁵ Per fare ciò, partirò anzitutto dando alcune brevi ma necessarie coordinate storiografiche di riferimento, per passare poi alla rassegna delle diverse tipologie di fonti considerate.

2.

Il tema della giustizia criminale nel Medioevo e anche quello, più specifico, del carcere nella sua dimensione storica sono stati oggetto negli ultimi anni di un'attenzione crescente da parte della storiografia sia di ambito propriamente storico-giuridico, sia di carattere più storico-sociale. A favorire il proliferare di studi e ricerche in questa direzione, in riferimento specialmente alla realtà bolognese, è stata senza dubbio l'eccezionale profusione di fonti archivistiche superstiti che la città di Bologna può vantare per il Medioevo e la prima Età Moderna, come si vedrà più avanti trattando del quadro documentario.

Largamente nota è dunque, ormai, la procedura giudiziaria in ambito penale, come pure il funzionamento della complessa macchina burocratica podestarile felsinea, solidamente ricostruita grazie ad un attento vaglio non solo delle norme statutarie ma anche delle sue espressioni documentarie da Massimo Vallerani, Sara Rubin Blanshei, Trevor Dean e Sara Cucini,⁶ e sostenuta dalle importanti ricerche su giustizia, crimini e criminalità a Bologna dello stesso Dean e di Didier Lett,⁷ oltre che da circostanziate indagini su altri aspetti sostanziali o collaterali legati al processo: penso agli studi di Giuliano Milani su conflitti cittadini e bandi politici e a quelli sulla denuncia e delazione nel Medioevo di Giuseppina Muzzarelli ed Edward Loss.⁸ Così pure, chiaro appare nelle sue linee generali il quadro teorico e dottrinale in cui si situa la documentazione che prenderò in esame: come ha puntualmente evidenziato Nicoletta Sarti,⁹ esso vede glossatori, buona parte dei commentatori e autori di trattati *de maleficiis*, in primis Alberto da Gandino, assegnare



al carcere sulla scorta della legislazione romana una funzione principalmente di custodia cautelare nella fase istruttoria del processo e ammetterne invece solo in via di eccezione anche una finalità propriamente punitiva, nonostante le esigenze di ordine contrario che muovevano dalla prassi.¹⁰ Ben più aperta ad accogliere l'idea della carcerazione come forma di pena si rivela invece la normativa statutaria italiana, compresa quella bolognese, sollecitata da esigenze molteplici (demografiche, sociali, politiche, economiche) e sostenuta dall'esperienza parallela proveniente dalla giurisdizione ecclesiastica.¹¹

Gli studi monografici di Geltner,¹² d'altro canto, condotti da una prospettiva di carattere più storico-sociale, hanno mostrato chiaramente come nel corso del basso Medioevo in tutta Europa, ma specialmente nelle regioni urbanizzate dell'Italia centro-settentrionale, si assista ad una progressiva insinuazione della carcerazione nel sistema punitivo pubblico, dove la crescente diffusione delle prigioni nel territorio urbano e una loro meglio definita organizzazione amministrativa «rifletteva un vasto cambiamento nell'atteggiamento riguardo alla marginalità sociale, e cioè un passaggio dall'espulsione al contenimento».¹³ Si trattò di un processo faticoso e affatto lineare, mosso da esigenze molteplici,

in cui le ragioni politiche, l'architettura, l'immaginario religioso si fusero con la pratica penale [...]. In questo processo, le prigioni emersero come elementi costitutivi del paesaggio urbano e simboli orgogliosi di un'indipendenza conquistata faticosamente: la loro fondazione coincise col desiderio comunale di garantire la sicurezza dei cittadini, l'efficienza dei tribunali e il regolare svolgimento degli affari, e corrispose a un cambio di atteggiamento verso gli "altri", in particolare a un passaggio dall'espulsione al contenimento dei devianti.¹⁴


Grazie alla sue indagini capillari, sappiamo quindi che anche a Bologna, tra il XIII e il XIV secolo, si vennero moltiplicando i luoghi di reclusione. Alla stregua di quanto accadeva in altre città italiane, si ha notizia dapprima di torri private date in affitto alle autorità comunali, ancora attive attorno alla metà del '200 per gestire tra l'altro il periodico afflusso di prigionieri di guerra.¹⁵ Tali prigioni private vennero a poco a poco sostituite da strutture più stabili e permanenti ricavate nel cuore politico della città e già significativamente indicate come *prixionis Communis* fin dal 1256,¹⁶ sebbene non fossero ancora previsti reparti chiaramente distinti a seconda dei reati, come invece avvenne a partire dal 1260 con la creazione della Malpaga destinata ai debitori.¹⁷ A testimoniare la crescente necessità di organizzare meglio gli spazi detentivi sta anche un provvedimento dello stesso anno, trascritto all'interno del Registro Grosso, cioè del primo cartulario ufficiale del Comune, e non segnalato da Geltner, con cui i procuratori del Comune ordinarono la costruzione di un muro all'interno della camera del Palazzo pubblico dove avevano sede le carceri.¹⁸ Di fatto, poco dopo la metà degli anni '80 del Duecento risultano attestati due ambienti diversi all'interno del Palazzo del Podestà – già ampliato nell'attiguo Palazzo nuovo, il pascoliano «palagio» di re Enzo prigioniero –¹⁹: un *carcer camere superioris* o torre superiore,



più risalente, e una *turris de subtu* o prigione bassa, più recente, affiancati poi da altri ambienti ad uso dell'amministrazione carceraria.²⁰ Nuovi spazi vennero successivamente creati nel corso del Trecento, senza che sia possibile ancora una volta riconoscere ad essi funzioni nettamente differenziate: fra questi Geltner segnala la cosiddetta Predacolaria, situata nel Palazzo Vecchio del Comune, poi le celle poste all'interno del Palazzo della Biava, così chiamato perché sorto alla fine del Duecento su locali originariamente adibiti a magazzini pubblici; quindi un nuovo carcere esclusivamente femminile posto ai piedi del Palazzo del Capitano, fino alla creazione, attorno alla metà del Trecento, di nuove prigioni (il cosiddetto carcere 'nuovo') all'interno della torre di nord-ovest del Palazzo Comunale, che presero successivamente il nome di Torrone e divennero nei secoli a seguire la sede del carcere criminale centrale.²¹ A ciò corrispose, parallelamente, una sempre maggior attenzione degli organi di governo della città, che a partire dal 1252 nelle varie edizioni degli statuti disciplinarono in maniera via via più precisa l'organizzazione carceraria, il personale addetto alle prigioni, gli aspetti finanziari e le forme di controllo.²²

3.

Per venire quindi finalmente alla documentazione, è necessario per prima cosa ricordare, sempre con Geltner, che a differenza di quanto accade per altre realtà comunali, a Bologna sono relativamente pochi i documenti prodotti dalle autorità carcerarie, e in particolare i registri tenuti dai notai delle prigioni, che si conservino tuttora.²³ Questa relativa penuria di testimonianze dirette può dirsi, tuttavia, almeno in parte compensata grazie alla consistenza del tutto eccezionale delle fonti superstiti prodotte dai vari uffici, giudiziari e non, del Comune bolognese,²⁴ che appaiono costellate da una miriade di riferimenti sparsi, più o meno apprezzabili, al carcere e ai carcerati. L'Archivio di Stato locale conserva infatti pressoché intatti e con minime lacune i registri processuali scaturiti, all'interno della curia del podestà, dall'attività dei giudici *ad malleficia* per il periodo che va dal 1231 fino al 1599: più esattamente, nell'omonimo fondo che qui interessa si conserva un numero esorbitante di atti, suddivisi all'interno di 4 serie di registri di Accuse, Inquisizioni e testimonianze, Sentenze e finanziari, cui si aggiunge un quinto, enorme e composito nucleo di Carte di corredo.²⁵ Ad essi si affianca poi la documentazione frutto dell'attività di altri uffici pubblici coinvolti a vario titolo nella gestione amministrativa dei processi e delle stesse carceri.²⁶ Vorrei quindi iniziare questa disamina dalle Carte di corredo, poiché sono state meno indagate in relazione al tema oggetto di questo intervento rispetto alle scritture seriali su registro.²⁷ Si tratta di una peculiare amalgama di *allegationes* sciolte, estremamente eterogenee fra loro per tipologia e caratteri formali, che venivano prodotte in vista dell'avvio di un processo o durante il suo svolgimento da notai privati, giudici e giurisperiti, medici e notai pubblici che affiancavano il giudice ai malefici. Questa multiforme congerie di documenti accompagna tutte le fasi dell'articolata procedura criminale basso-medievale,



potendovisi distinguere atti prodotti *ante litem*, nel corso del dibattimento o *post litem*:²⁸ vi si trovano infatti libelli di accusa, di denuncia o di notifica ovvero nomine di curatori o procuratori, documenti contenenti eccezioni e *consilia sapientium*, perizie mediche, elenchi di testimoni o di *intentiones* delle parti, e poi ancora strumenti di pace e concordia, rinunce all'accusa e altro ancora. Redatte, a seconda dei casi, su pergamena o su carta, nella forma del classico *instrumentum* notarile oppure nella veste di *littera clausa*, di semplice cedola o ancora di elenco di voci reiterate, ricchissime tra l'altro di stratificazioni grafiche che pure riflettevano i diversi momenti del procedimento, queste carte costituiscono – come ha sottolineato Massimo Vallerani – «un bacino enorme di atti [...] che lasciano intravedere la fittissima trama di scritture notarili che gravitano intorno al processo»²⁹ e offrono una straordinaria fotografia della società (e della criminalità) bolognese di secondo Medioevo. Numerose e non irrilevanti sono quindi le tracce e menzioni del carcere o dei carcerati che si possono cogliere fra queste carte. Citerò anzitutto, a titolo di esempio, alcuni documenti appartenenti al *dossier* processuale del maestro Gualterio del fu Pietro *Efficax de Anglia*,³⁰ uno dei tanti immigrati inglesi che nella prima metà del '300 affollavano la città e che gestiva una bottega di pecie giuridiche nella parrocchia di San Giacomo dei Carbonesi, facendo affari nel mercato librario universitario. Questi, il 23 febbraio del 1320, aveva insultato e aggredito a mano armata il miniatore Monte di Neri, morto circa un mese dopo a causa delle ferite ricevute; l'avvenimento aveva provocato immediata eco, tanto da spingere dopo poco i ministeriali della cappella di riferimento a sporgere denuncia al podestà, chiedendo l'avvio di una *inquisitio ex officio* contro Gualterio per *publica fama*.³¹ Il processo diede luogo a due procedure inquisitorie distinte: la prima vide il reo imputato di aggressione notturna a mano armata e lesioni gravi; nella seconda, invece, apertasi in seguito alla morte della vittima, il capo d'imputazione contro Gualterio si aggravò in omicidio. All'interno di un fitto intreccio documentario, spicca allora l'atto di procura del 29 febbraio 1320, che venne redatto a Bologna, sotto il Palazzo Comunale *in carceribus*, dove era stato rinchiuso il presunto reo fin dalle fasi preliminari del procedimento: si tratta probabilmente della prigione inferiore, posta nel Palazzo del Podestà, a cui gli Statuti del 1288 avevano assegnato 4 custodi (1 per quartiere) eletti ogni semestre, più un notaio addetto alla conta quotidiana dei detenuti e al controllo degli stessi custodi.³² Il documento appare degno di nota sotto almeno due profili. Anzitutto, pur nell'estrema laconicità della menzione, ci rimanda alla funzione di mera custodia cautelare, al tempo ancora prevalente, assegnata al carcere e appare inoltre perfettamente coerente con quanto la normativa prevedeva per gli accusati di omicidio o altri reati capitali: per costoro, infatti, gli Statuti del 1288 stabilivano la detenzione temporanea soltanto fino a quando non si fosse giunti a provarne l'innocenza, mentre in caso di colpevolezza la sanzione prevista era piuttosto di tipo pecuniario o nei casi più gravi la pena capitale.³³ Questa interpretazione del carcere, che si richiamava al diritto romano, informava anche la dottrina notarile coeva, da Ranieri da Perugia a Rolandino,




come si vedrà meglio oltre. D'altra parte, il documento di procura può essere messo in relazione con le posizioni 'garantiste' espresse da alcuni tra i maggiori *legis doctores* bolognesi riguardo all'ammissibilità della nomina di un difensore anche da parte di imputati per reati gravi, e in particolare proprio dell'accusato di omicidio detenuto in prigione.³⁴ Una possibilità non scontata né condivisa da tutti, ma affermata progressivamente nella prassi, come rivela nel corso del XIV secolo anche la presenza sempre più massiva di intermediari nei processi,³⁵ e presto divenuta oggetto della riflessione sia dei giuristi sia dei maestri di *ars notariae* bolognesi. Di questo dibattito in evoluzione è testimonianza la posizione tendenzialmente negativa espressa da Rolandino nel *De iudiciis*,³⁶ cui fa da contraltare un passo della successiva *Expositio* di Pietro de' Boattieri alla *Summa* rolandiniana, da cui mi pare ben si colga questo carattere pratico e attuale della delega difensiva:

*Ad quintum principale membrum, scilicet in quibus rebus procurator constituatur? [...] Certe in causis civilibus et pecuniariis, non autem in criminalibus, nisi in illis criminibus, in quibus irrogaret poena pecuniaria, quia tunc bene posset constitui procurator. Sed hodie bene constituuntur procuratores in causis criminalibus isto modo, quod principalis, scilicet, litis dominus venit ad iudicium, cum stat forte in carceribus et constituit procuratorem ut ipse agat pro eo, pro quo contestatur lis, ut eum defendat.*³⁷

Alla fase probatoria del processo – quella per cui il dossier di Gualterio appare più ricco – si può inoltre ricondurre un altro interessante documento del 13 marzo, contenente le eccezioni presentate dal notaio Domenico *Iohachini* procuratore della vittima, Monte del fu Neri: questi chiese, infatti, al giudice di non procedere alla restituzione dei beni dati in garanzia dalla moglie dell'accusato, Isotta, dal momento che Gualterio era forestiero e non possedeva beni a sufficienza, prefigurando inoltre la possibilità che il processo pendente su di lui potesse chiudersi non solo con una condanna pecuniaria, ma anche con la carcerazione del reo:

*Item dicit dictus Dominicus nomine quo supra restitutionem dictorum bonorum fieri non posse nec debere dicto magistro Gualterio vel alteri pro eo, cum dictus magister Gualterius sit forensis et non possidet aliqua bona mobilia vel immobilia preter que descripta per nos, et pendeat questio malleficii comisi per dictum magistrum Gualterium et contingere poterit dictum magistrum Gualterium pecunialiter condempnari et sic executionem condempnationis fieri in dictis bonis, non obstante quod personaliter in carceribus detineatur, cum quelibet condempnatio pecuniaria debeat exigi in bonis condempnati et detinendo condempnatum.*³⁸

Qualche giorno più tardi, il 17 marzo, il procuratore di Gualterio rispose presentando a sua volta al giudice un documento contenente le opposizioni avanzate dalla difesa, nel quale dichiarava espressamente la volontà del suo assistito di rimanere in carcere, non potendo offrire le debite *satisfactiones* a garanzia dei testimoni citati in giudizio:



*quod ipse magister Gualterius non potest dare securitatem pro testibus quos producere intendit coram vobis ad sui defensionem, set intendit ipse magister Gualterius stare et esse deprentus loco dicte satisfactionis prout tenetur et debet, considerata forma statuti de hoc loquentis.*³⁹

I due passi ora citati mi paiono quindi estremamente significativi, perché pur nella consueta asciuttezza del linguaggio documentario notarile, lasciano chiaramente intendere come nei fatti la carcerazione si stesse lentamente affermando «nel sistema punitivo per vie traverse»,⁴⁰ non solo come misura provvisoria e cautelare in attesa dello svolgimento del procedimento penale, ma anche come vera e propria pena alternativa o integrativa nei casi in cui il reo non fosse in grado di far fronte economicamente alla condanna pecuniaria. La spinta in questa direzione dovette dunque muovere prima di tutto dalla prassi per rispondere all'esigenza concreta di garantire ai cittadini la certezza della pena, ma già dalla prima metà del Trecento doveva essere così forte da sollecitare anche l'attenzione dei giuristi, *in primis* Bartolo da Sassoferrato, sempre sensibilissimo ed estremamente ricettivo. Come ricorda infatti Nicoletta Sarti, proprio

Bartolo ampliò [...] le sue considerazioni riconoscendo l'uso della detenzione anche come provvedimento sostitutivo da adottarsi nei confronti di coloro i quali, condannati ad una pena pecuniaria, non fossero in grado di adempiervi a cagione del loro stato d'inopia, così come egli recita alla l. *De custodia*.⁴¹

Lasciando ora il dossier di Gualterio, non mancano sempre tra le Carte di corredo del podestà numerose altre attestazioni della prigionia, nella duplice o triplice declinazione appena descritta. Talvolta, si può infatti incappare in tipologie documentarie direttamente correlate alla galera, o almeno in atti giudiziari che hanno ad oggetto proprio il carcere in quanto tale. È il caso, ad esempio, dei mandati di carcerazione o scarcerazione,⁴² cioè documenti con funzione esecutiva redatti nella forma tipica dell'*instrumentum* notarile, che si possono incontrare qua e là nel grande e variegato *corpus* degli allegati processuali. Un altro caso è rappresentato poi dalle richieste di pareri rivolte dal giudice a giureconsulti in merito alla legittimità della detenzione, come ci attestano fra gli altri due *consilia sapientis*,⁴³ il primo del 31 luglio 1297, conclusosi a favore dell'imputato (*quod [...] relaxetur*) e in calce al quale il giudice competente fece trascrivere l'ordine impartito al nunzio comunale di comunicare al custode della prigionia il mandato di rilascio;⁴⁴ e il secondo del 17 dicembre 1317, rivolto al *legum doctor* Maccagnano de Azzoguidi e al giudice Ferro di Giacomo Ferri, i quali pure si espressero in favore della liberazione (*quod relaxsetur in pristinam libertatem*).⁴⁵

Certamente più facile è, tuttavia, trovare semplici accenni al carcere o ai carcerati, effettuati quasi *en passant*, all'interno di documenti di altra natura: si tratta evidentemente di atti che testimoniano una molteplicità di situazioni singole, individuali, ma che pure risultano tanto



più utili proprio a fronte della perdita delle registrazioni seriali e della documentazione di carattere più specifico. Così, ad esempio, fra i libelli d'accusa o denuncia preliminari capita di leggere che gli accusati *sunt nunc in fortia Communis Bononie*,⁴⁶ ricavandone ennesime attestazioni della diffusione della carcerazione preventiva; o viceversa di trovarvi accuse di favoreggiamento per aver aiutato criminali a fuggire ed evitare il carcere, come accade nel 1257, nel pieno dei conflitti tra fazioni cittadine che dilaniavano la città, a Bertolo del fu Zaccaria *Spersonaldi de Spersonaldis* e a suo fratello Passavanti.⁴⁷ Simili riferimenti si possono leggere pure all'interno dei documenti contenenti le eccezioni o le intenzioni presentate dalle parti, nei quali si prefiguravano le domande che il giudice avrebbe dovuto rivolgere ai testimoni e agli stessi imputati durante gli interrogatori, ad es. chiedendo ad essi di chiarire davanti alla corte le ragioni della loro detenzione;⁴⁸ ma soprattutto si possono trovare nelle perizie mediche richieste proprio per decidere sulla custodia di accusati di ferimento, che – ricordo – era prevista dagli Statuti del 1288 solo nei casi in cui il reo avesse inflitto alla vittima ferite mortali.⁴⁹

Ancora, proseguendo in questo *excursus* tra le Carte di corredo, un'altra peculiare tipologia documentaria in cui può accadere di rinvenire qualche utile informazione riguardo le prigioni bolognesi è rappresentata dalle liste di spese processuali, che venivano allegate agli atti per ottenere i risarcimenti al termine delle cause. Si tratta in genere di elenchi molto semplici dal punto di vista espressivo, fondati sulla ripetizione formulare di *item*, ma che recano un indubbio interesse storico perché ci danno un'idea dell'ammontare dei vari costi processuali, da corrispondere ad esempio per la presentazione dei libelli o la redazione di altre scritture notarili, per pagare i procuratori e le fideiussioni, per le perizie e i *consilia sapientium*. Fra le varie voci, ecco che appaiono talvolta ricomprese anche le spese particolari sostenute dai carcerati all'ingresso e all'uscita dalla prigione e per la custodia giornaliera – redditi che talvolta il Comune appaltava a privati, come attestano i relativi contratti conservati per la seconda metà del XIII secolo e i primi del XIV –,⁵⁰ ma anche per il cibo e le bevande, per mettere e togliere le catene: ad esempio, in un atto del 1298 il *dacio carcerum* ammontava a 10 lire di bolognini,⁵¹ una cifra nient'affatto risibile, che conferma quanto anche gli aspetti finanziari riconnessi ai procedimenti penali e alla carcerazione fossero divenuti tra la fine del XIII e il XIV secolo sempre più significativi sia per l'autorità pubblica, che doveva pagare il salario dei custodi e provvedere al vitto e agli altri beni necessari all'amministrazione carceraria, come si ricava anche dai *libri expensarum* e dagli altri registri finanziari del Comune, sia e tanto più per i privati, che come si è visto dovevano far fronte a numerosi costi.⁵² L'esosità di tali spese, chiaramente attestata nella documentazione superstite, ci consente perciò di capire meglio come mai le carceri, nel corso del Trecento, vennero sempre più spesso riempiendosi di detenuti che non erano in grado di far fronte ai costi della giustizia.

Proprio il caso del carcere per i cosiddetti 'malpaghi', cioè i debitori insolventi, è peraltro



uno di quelli maggiormente documentato nelle fonti, anche di carattere extra-giudiziario, e dunque meglio studiato dalla critica.⁵³ Oltre ai cosiddetti *libri malpagorum*,⁵⁴ numerose sono infatti dalla fine degli anni '30 del Trecento, con la signoria di Taddeo Pepoli, le suppliche rivolte all'autorità da cittadini che chiedevano indulgenza per questo tipo di reati, oggi conservate presso l'Archivio di Stato di Bologna.⁵⁵ Massimo Vallerani ha sottolineato come tali lettere assumano spesso la veste di «domande di carattere giudiziario per implorare la riduzione delle pene o la liberazione dal carcere»⁵⁶ attraverso il ricorso al tema, divenuto topico, della povertà, venendo anzi a costituire una peculiare e ben riconoscibile tipologia di supplica. Da esse ben si comprende come proprio la crescente diffusione di questa fattispecie di reato, che aveva sollecitato precocemente l'attenzione e del legislatore e della giurisprudenza medievale, abbia contribuito ad aprire la strada ad una diversa concezione del carcere.

Al di fuori del perimetro della documentazione giudiziaria, un altro fondo che può rivelarsi ricco di tracce sparse e molteplici del carcere è senz'altro quello dei registri prodotti a Bologna dall'ufficio dei Memoriali, nei quali, com'è noto, a partire dal 1265 dovevano essere copiati tutti i contratti tra privati, ricevute di pagamento, patti e convenzioni del valore superiore alle 20 lire di bolognini stipulati in città e nel contado.⁵⁷ Basterà a darne un piccolo assaggio quanto è emerso dallo spoglio di alcuni registri. Il Memoriale del notaio Enrichetto dalle Querce, relativo al secondo semestre del 1287, contiene ad esempio alcuni documenti che vennero redatti in prossimità delle prigioni bolognesi, come si ricava dalle relative formule di datazione topica,⁵⁸ ma anche attestazioni di carcerazione per debiti,⁵⁹ di custodia personale temporanea per reati di ingiuria e offesa o per rappresaglia,⁶⁰ o ancora di prigionia di guerra, come nel lodo tra la città di Bologna e Reggio dello stesso anno.⁶¹ Nei registri dei Memoriali si possono inoltre incontrare occasionali testimonianze di una fattispecie di carcerazione affatto *sui generis*, che proprio nel corso del XIII e XIV secolo trovò la sua definizione dottrinale grazie all'apporto della migliore scuola civilistica bolognese: mi riferisco a quella del copista inadempiente, strettamente riconnessa alla delicata questione giuridica dell'esecuzione personale forzata in caso di mora. Come ricorda Soetermeer,

la regola (scritta o consuetudinaria), in base alla quale un copista poteva essere messo ai ferri, era comunemente accettata. Essa ebbe origine a Bologna: i *doctores* dello Studio bolognese, tramite un'interpretazione piuttosto artificiosa di taluni testi del *Corpus Juris*, circa un secolo prima [cioè nel '200] avevano costruito una dottrina in base alla quale si rendeva possibile la carcerazione del copista in mora.⁶²

Sebbene il formulario dei contratti di scrittura bolognesi che disciplinavano i rapporti tra committenti e copisti non prevedesse clausole esplicite al riguardo, come invece accadeva altrove,⁶³ tuttavia qualche evidenza documentaria ci è rimasta: la si ritrova, ad esempio, in un atto del 1312 registrato nel Memoriale 125, dove fra i vari prigionieri consegnati dal




custode del carcere della Malpaga è menzionato anche un certo *Nicholaus Anglie q. Roberti*, detenuto perché non aveva portato a termine la copia di un esemplare del *Digestum Novum* del valore di 25 lire.⁶⁴

Potrei continuare oltre in questa rassegna, ma mi preme citare un'ultima, isolata testimonianza inedita risalente al 1333, di cui propongo in appendice l'edizione, che ho recentemente ritrovato presso l'Archivio Arcivescovile di Bologna e che consente di mettere in evidenza un altro aspetto dell'esperienza carceraria bolognese nel Trecento su cui finora non mi sono soffermata.⁶⁵ Si tratta di una delibera del vicecapitano del popolo⁶⁶ Niccolò *de Baçolinis* di Faenza in favore dei carcerati del Comune di Bologna, riguardo il diritto di eleggere *unum bonum, ydoneum et fidelem massarium dignum fide* con il compito di custodire presso di sé e distribuire le elemosine destinate ai detenuti, scongiurando così le appropriazioni indebite fino a quel momento perpetrate da un frate, di nome *Bercolacio*, cui questa mansione era stata in precedenza affidata. Il documento è degno di interesse da più punti di vista: anzitutto, esso può essere ricondotto alla normativa statutaria che fin dal 1252 aveva affidato proprio ad un frate *de penitentia*, eletto ogni mese, la distribuzione ai carcerati del pane o del suo corrispettivo in denaro, fornito dal Comune; questi aveva anche il compito di pregare e controllare le condizioni dei detenuti.⁶⁷ In tal senso, esso ci offre una nuova, genuina attestazione del progressivo svilupparsi di servizi assistenziali attorno ai prigionieri, i quali godevano di un trattamento assai differenziato a seconda dello status socio-economico e potevano agire in vario modo per mitigare il rigore della detenzione,⁶⁸ ma soprattutto conservavano una più o meno fitta rete di relazioni con l'esterno: le mura del carcere, insomma, come ha sottolineato Geltner, «operavano come una membrana porosa piuttosto che come una chiusura ermetica».⁶⁹ Peraltro, esso ci attesta anche i frequenti abusi che si verificavano e il conseguente tentativo dei detenuti di sollecitare la misericordia pubblica, chiedendo all'autorità di poter scegliere una persona di loro fiducia a cui affidare la delicata mansione. Infine, appare di grande interesse il fatto che il documento lasci intravedere una qualche forma di organizzazione interna tra i detenuti, che si erano uniti per rivolgere una supplica collettiva all'autorità e una volta ottenuta la concessione, dovettero gestire fra loro l'elezione del massario.

4.

Prima di chiudere, vorrei soffermarmi ancora un momento sulla dottrina notarile. L'ambivalente interpretazione del carcere come luogo transitorio di custodia, come forma di pena sostitutiva o punizione vera e propria che scandisce la dialettica tra dottrina, norma e prassi giuridica di questo periodo, permea inevitabilmente anche all'interno delle scuole di *ars notariae* bolognesi. Nonostante nella letteratura notarile il carcere non trovi un suo spazio di trattazione specifica, il tema è toccato variamente e a più riprese in connessione a questioni giuridiche di ordine più generale, quali gli atti di accusa e denuncia con cui si



poteva dare avvio ad un procedimento criminale, la gestione dei testimoni, la possibilità di stipulare contratti o fare testamento. In questa forma, non stupisce che l'idea del carcere-custodia informi un po' tutti i maestri sia della prima sia della seconda generazione del Duecento, come anche i commentatori successivi. Ciò non toglie, però, che si facciano largo anche sfumature differenti, per le quali i maestri bolognesi a cavallo del Trecento misero in campo un più sofisticato armamentario interpretativo sulla scorta di una più affinata e matura impostazione giuridica.

Già alla fine degli anni '20 del Duecento Ranieri da Perugia, ad esempio, trattando della figura dell'accusato di crimini gravi, aveva riportato nella sua *Ars notariae* la formula che i notai addetti alla compilazione dei registri di accuse dovevano apporre nel caso di carcerazione durante la fase istruttoria, ricorrendo al concetto di *custodia*:

*Vel tam accusatus quam denuntiatus vel ductus a tali vel talibus, datus est custodiendus tali et quandocumque representandus sub banno et pena arbitrio potestatis vel mittetur in prexonem Communis et tunc scribetur in accusatione vel denuntiatione: "In carcere Communis est".*⁷⁰


Anche Rolandino, dal canto suo, attorno alla metà del XIII secolo sfiora nella sua *Summa artis notariae* l'argomento carcere in più occasioni e a proposito di varie questioni. Vale anzitutto notare come trattando del processo criminale all'interno della sezione *De iudiciis*, egli non lo ricomprenda tra le pene possibili previste, che rimangono limitate alla mera alternativa condanna pecuniaria o *poenam sanguinis*.⁷¹ E esso ritorna però in ballo come provvedimento temporaneo a proposito degli accusati dei reati capitali in attesa dell'esecuzione della condanna: in questo caso, infatti, all'accusato non è sufficiente presentare debita fideiussione *de condemnatione solvenda* ma si richiede che venga imprigionato e tratto sotto custodia *aliquando compedibus ferreis*.⁷² Nella medesima accezione il carcere ricorre poi in riferimento all'inammissibilità come testimoni dei detenuti.⁷³ Riferimenti analoghi si ritrovano espressi, ma con una aderenza maggiore alle categorie giuridiche romanistiche, anche in Salatiele, che in linea con il suo 'purismo' non adotta il termine *carceratus/carcer* ma parla piuttosto di *servus pene vel deportatus*, di *relegatus*, *deportatus in insulam* e *dampnatus in metallum*.⁷⁴ D'altro canto, ancora Rolandino inserisce al termine del *De iudiciis* un modello di mandato di carcerazione in forma epistolare per i banditi *pro debito*, nel quale ciò che appare degno di nota è soprattutto la motivazione ideale del provvedimento, espressa nell'arena iniziale: *ideo adiicitur poena culpe, ut unius afflictio multorum metus existat, et quos non attrahit amor iustitię, coherceat timor poenę*.⁷⁵ Con questo incipit di puro sapore romanistico, che riecheggia il Codice di Giustiniano (C 9, 27, 1: *ut unius poena metus possit esse multorum*)⁷⁶ ma al tempo stesso mette in relazione il concetto di pena al mandato di carcerazione, uno spazio per prefigurare ad essa una finalità afflittiva viene chiaramente aprendosi, sebbene sempre in riferimento al solo reato di insolvenza.



Le questioni poste da Rolandino vengono naturalmente riprese e sviluppate dai suoi commentatori, e con analogia coesistenza di esiti, ma in un più serrato confronto con le fonti romane e con la produzione dei glossatori e giuristi bolognesi. Pietro da Anzola, ad esempio, dedica uno spazio piuttosto ampio a discutere della legittimità della carcerazione nelle cause sia civili che penali, distinguendo a seconda della gravità del reato e ribadendo il principio, sulla scorta della l. *De custodia* (C. 9, 4, 2) ma anche di Azzone e Accursio, per cui essa doveva avere durata limitata perché la pena vera e propria doveva essere imposta rapidamente a risarcimento della vittima.⁷⁷ Ancora più esplicito si fa poi il persistente ancoraggio alla tradizione romana, laddove egli raccomanda l'eventuale uso di strumenti coercitivi non troppo duri, quali le catene, per gli accusati di reati capitali tradotti in carcere, motivandolo così: *Carcere enim ad custodiendum, non ad puniendum est inventus*.⁷⁸ Una posizione ribadita più o meno negli stessi anni anche da Cino da Pistoia.⁷⁹ Da qui poi anche l'esclusione del ricorso ad esso per le donne, per le quali dovevano prevedersi altre forme di custodia.⁸⁰ E quando invece la prigioniera femminile viene ammessa, lo è pur sempre come provvedimento temporaneo: così ad es. Pietro Boattieri nella sua *Expositio* alla *Summa* rolandiniana richiama il caso della donna incinta macchiatasi di delitto, per la quale era prevista la sospensione del processo e la custodia in carcere solo fino al parto.⁸¹ Ma è evidente l'esigenza diffusa di trovare strumenti concettuali più definiti e razionali per legittimare le altre funzioni di fatto assegnate alla prigioniera. Un piccolo assaggio ci viene, tra gli altri, dallo stesso Boattieri, che nel commento al *Tractatus notularum* rolandiniano ammise la prigioniera come pena alternativa per i debitori insolventi sulla base del principio generale per cui l'*inopia debitoris* non doveva gravare sul creditore.⁸² Altrove richiamava poi la legittimità del carcere perpetuo, *scilicet ad pēnam, & ad aquam*, comminato dal giudice secolare al chierico che si fosse macchiato di omicidio, ferimento o furto: una condanna la cui definitività aveva natura chiaramente punitiva per reati equiparati al *crimen haeresis*, che testimonia in modo eloquente come la parallela esperienza derivante dalla giurisdizione canonica e dalla dottrina canonistica avesse sdoganato l'idea di una possibile funzione coercitiva del carcere, almeno in relazione a fattispecie particolari.⁸³

5.

Venendo finalmente alle conclusioni, questa pur rapsodica rassegna di fonti è servita, spero, ad evidenziare quanto numerosi, vari e significativi possano essere i riflessi scritti della carcerazione a Bologna nel Medioevo. Dalla metà del Duecento circa, la presenza di riferimenti al carcere e ai carcerati nella documentazione bolognese inizia a farsi sempre più pervasiva e multiforme, trovando spazi e occorrenze, occasionali o più sistematici, all'interno di generi documentari di natura estremamente eterogenea e più o meno specializzata, di carattere normativo, giudiziario, amministrativo, fiscale, privato o altro ancora: in tal senso, essa mi pare una delle migliori attestazioni della capillarità della penetrazione dell'esperienza



carceraria all'interno della società felsinea. Non si tratta, evidentemente, di una specificità bolognese ma di un fenomeno più generalizzato. Come ha sottolineato Marina Gazzini,

Sono molteplici [...] le testimonianze anche non strettamente giudiziarie – dalle opere letterarie composte in prigione, alle vite di santi liberatori di carcerati, alla documentazione dell'attività di confraternite e di ordini religiosi dediti alla cura, alla liberazione e al conforto dei prigionieri e dei condannati a morte – che dimostrano come l'esperienza della prigione fosse frequente e condivisa da categorie diverse di persone: prigionieri di guerra ma anche avversari politici, delinquenti comuni e debitori, individui incorsi in reati contro l'ortodossia e la morale che, per statuto personale o *ratione materiae*, finivano sotto la competenza tanto della giustizia pubblica quanto dei tribunali ecclesiastici. A questi si affiancava poi la vasta pletora di inservienti, guardiani, ufficiali, avvocati, procuratori, medici, giudicanti e frati che vivevano il carcere per professione, e di quanti, amici, parenti, fornitori di servizi, vi accedevano in casi determinati.⁸⁴

Se dunque il carcere diviene un'esperienza diffusa e pienamente integrata nel brulicante quotidiano della città, ecco che esso viene parallelamente insinuandosi anche nella cultura scritta del tempo, infiltrandosi in particolare all'interno del 'sistema' documentario bolognese basso medievale: un vero e proprio network di carte e atti, pubblici e privati, sciolti o su registro, singoli o seriali, ricchissimi di richiami intertestuali e fortemente interconnessi e interdipendenti fra loro.⁸⁵ In questo scenario, è naturale che la documentazione giudiziaria sia la prima e più diretta interessata, ma non la sola, a dar conto di questo fenomeno: in un contesto di crescente burocratizzazione della giustizia, in cui ogni fase procedurale acquista un suo preciso riflesso scritto, anche il carcere non fa eccezione e inizia a sollecitare sempre più spesso la penna di notai e giudici che operano attorno al processo.⁸⁶ Come si è visto, ciò si traduce per lo più in semplici accenni, fatti di espressioni sintetiche e formulari che ben si addicono al linguaggio notarile con il loro ricorso ad un lessico tutto sommato abbastanza definito e circoscritto, composto da semplici sostantivi (*carcer*, *carceratus*, *custodia*), da toponimi e odonimi (*Malpaga*, *Predacolaria*), verbi e participi passivi (*detentus*, *detrudi*, *cogi*, *captus*) o altre espressioni sintagmatiche (*poni in compedibus*, *custodia detineri*, *in fortias Communis*, *in vinculis*): un linguaggio settoriale e denotativo che raramente indulge in orpelli e coloriture e predilige uno stile asciutto, tecnico e reiterabile, modellato dalle scuole di *ars notariae* e dal confronto con la letteratura giuridica, funzionale da un lato alla necessità di conferire autenticità agli atti, dall'altro alla crescente serialità e ripetitività della pratica scrittoria dei notai.⁸⁷

Allo stesso modo, la prigione entra con le sue ambivalenze anche all'interno della trattatistica notarile, così come parallelamente era entrata nella letteratura giuridica e giurisprudenziale. Nella sua accezione più classica di custodia transitoria ancora imperante e prevalente, o nella sua insorgente interpretazione quale forma di pena sostitutiva o anche di punizione vera e propria per fattispecie specifiche, il carcere punteggia variamente le opere dei *doctores*, interessati prima di tutto a descrivere e chiarire gli aspetti procedurali (chi può




agire, negoziare, intervenire a vario titolo, come deve farlo, in quali tempi e secondo quali fasi) e a tradurli poi in modelli documentari per la pratica professionale, ma via via anche a sostenerne più saldamente le logiche giuridiche di fondo attraverso un più forte ancoraggio alla dottrina romanistica.

Ciò che importa allora sottolineare, al termine di questo *excursus*, sommario e certamente incompleto, è come la documentazione e la letteratura notarili della seconda metà del XIII fino alla metà del XIV secolo si rivelino anche sotto la lente particolare del carcere in piena sintonia coi tempi. Le carte, i trattati e le glosse prodotte dai tabellioni bolognesi di questo periodo si fanno specchio di una situazione dinamica e in piena evoluzione all'interno della società, rivelando ancora una volta un notariato attento e ricettivo e pronto a tradurre in strumenti concreti di scrittura e di certezza giuridica le istanze che muovevano dalle aule dei tribunali e dei palazzi pubblici e da quelle delle università, svolgendo così anche su questo fronte una importante opera di raccordo e mediazione fra dottrina, normativa e prassi.⁸⁸



APPENDICE



(a) AABo, Archivio Capitolare di S. Pietro, Miscellanea extra dal 1097 al 1500, b. 17, fasc. 9, n. 1: 1333 novembre 17, Bologna, delibera del vicecapitano del popolo di Bologna per la Santa Romana Chiesa, Niccolò Bazolini di Faenza, in favore dei carcerati di Bologna.



1333 novembre 17, Bologna

Il vicecapitano del popolo di Bologna per la Santa Romana Chiesa, Niccolò Bazolini di Faenza, insieme agli anziani e ai consoli del Comune delibera in favore dei carcerati della città, su petizione dei medesimi, concedendo loro la facoltà di eleggere un massario di fiducia per la conservazione e la distribuzione delle elemosine.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo trigesimo tercio, indicione prima, die decimoseptimo mensis novembris. / Congregati simulque choadunati nobilis vir dominus Nicholaus de Baçolinis de Faventia, honorabilis vicecapitaneus / Communis et Populli bononiensis pro Sancta Romana Ecclesia, et domini ançiani et consules antedicti Communis et Populli, presentis mense novembre in palacio primi/ciriorum ipsius Communis, ut moris est, pro examinanda et declaranda infrascripta peticione coram eis porecta, cuius petitionis/ tenor talis est: «Coram vobis dominis vicecapitaneo, ançianibus et consulibus Communis et Populli bononiensis dicunt exspontaneamente miseri carce/rati qui sunt in carceribus Communis Bononie, quod frater Bertolacius et socii qui coligunt et ad cuius manus perveniunt / ellimoxine eis date per illos carceratos, qui vivunt de ellimoxinis, dicti carcerati non habent eas nec sunt eis / date, ymo sunt eis accepte et fraudolenter derobate per dictos fratres et socios, et dicti carcerati non habent unde possint / nec se alere in dictis carceribus. Quare suplicant vobis dicti carcerati humiliter et devote, intuitu pietatis et / misericordie, quod vobis placeat providere, ordinare et firmare quod predicti carcerati possint et debeant libere ad suam vo/luntatem elligere unum bonum, ydoneum et fidelem massarium dignum fide, qui debeat preesse aliis massariis / et fratribus; et quod dictus massarius debeat habere penos se, causa custodiendi et salvandi, omnes ellimosinas datas dictis carcera/tis; et quod dictus masarius possit teneatur et debeat omnes ellimosinas, sibi consignatas et datas per alias personas et / fratres, dare dictis carceratis et inter dictis carceratos eas dividere per dominum massarium vel alium, quem vo/luerit elligere ad suam voluntatem». Et leto fuit, et audita et intelecta petitione predicta et super ea et omnibus et / singulis contentis in ipsa deliberatione habita dilligenti, quia eis equa et conveniens esse videtur, consideratis / omnibus que petiuntur, concesserunt carceratis predictis, providerunt, aprobaverunt et confirmaverunt in omnibus et per omnia, prout / per dictos carceratos petitur et in eorum petitione predicta continetur. Que omnia plenissimum sorciantur effectum, non / aliquibus statutorum, ordinamentorum, reformationum et provixionum Communis et Populli bononiensis in contrarium loquentibus.

Et ego Ubaldinus Blaxii de Stiglatico imperialis auctoritate et nunc notarius dictorum ançianorum et consulum predicta scripsi subscripsi et firmavi.



NOTE

- 1 Goffman 1961.
- 2 Foucault 1976: 252.
- 3 Orlandelli 1980: VIII. Impossibile richiamare qui la bibliografia completa sulla figura e l'opera di Rolandino Passaggeri, basti il rinvio a Pini 2000; Tamba 2000; Idem 2002; Giansante 2014.
- 4 Per un quadro di sintesi dell'evoluzione istituzionale della città di Bologna nel Medioevo si v. Tamba 1978; Idem 2018. Cfr. inoltre Antonioli 2004; Idem 2007, pp. 57-90; Vasina 2007; Trombetti Budriesi 2007; Greci 2011; Giansante 2015; Bortoluzzi 2018.
- 5 Riferimenti minimi necessari, oltre ai titoli citati *supra* alla n. 3: Cencetti 1977; Notariato medievale bolognese 1977; Studio bolognese 1989, cui vanno aggiunti i numerosi contributi sul tema di Gianfranco Orlandelli, oggi raccolti in Orlandelli 1994, e quelli di Giorgio Tamba, ad es. Tamba 1998; Idem 2009; Idem 2014; vd. inoltre Feo 2004; Feo, Iannacci, Zuffrano 2016.
- 6 Per una ricostruzione del funzionamento della giustizia criminale a Bologna tra Medioevo e Rinascimento si può far riferimento a: Dean 1994; Idem 2007; Vallerani 1997; Idem 2001; Idem 2012; Idem 2018; Blanshei 2004; Eadem 2016; Eadem 2018b; Eadem 2018c; Blanshei, Cucini 2018; Cucini 2014; Eadem 2019; Lett 2020a. Osservazioni in chiave comparativa su Bologna anche in Carraway Vitiello 2016. Per uno sguardo più orientato verso l'età moderna vd. Casanova 2007; Eadem 2011; Angelozzi, Casanova 2008. Un aspetto particolare della questione è poi quello del rapporto tra donne e giustizia, per cui vd. Angelozzi 2014; Hoxha, Cavina, Ribémont 2014; Lagioia, Paoli, Rinaldi 2020.
- 7 Vd. Dean 2008; Idem 2015; Lett 2016; Idem 2020b; Idem 2021; Casanova 2016; Cucini 2020; Tardivel 2020.
- 8 Vd. Milani 2003; Muzzarelli 2020; Loss 2020; vd. inoltre Dean 2019.
- 9 Sarti 1980/81; vd. inoltre il sempre utile Diurni 1982 e i più recenti Cavina 2013; Idem 2015; Donati 2020.
- 10 Vallerani sottolinea come il carcere resti ancora, a questa altezza cronologica, uno «strumento ambiguo, che assolveva nei comuni cittadini una serie di funzioni disparate: custodia cautelare per gli inquisiti di reati di sangue; detenzione per chi non riusciva a pagare la pena pecuniaria; e in ultimo, ma per un numero ristrettissimo di casi, pena vera e propria» (Vallerani 2012: 300). Per un primo orientamento sulla carcerazione nella società e nel diritto romano, si rinvia a Santalucia 1982: 736, 738; Balzarini 1984; Rivière 1994; Bertrand-Dagenbach, Hauvot 1999; Idem 2004; Franciosi 2013.
- 11 Sarti 1980/81: 72 ss. Per un esame degli statuti bolognesi in materia criminale si vd. Venticelli 2000; Vestrucci 2004; Cucini 2019. Per quanto riguarda l'influsso esercitato dalla giurisdizione canonica e dalla dottrina canonistica, è un dato storiografico ormai consolidato e condiviso che lo sviluppo di carceri ecclesiastiche, sia di tipo monastico che episcopale e poi inquisitoriale, abbia indirettamente favorito la progressiva legittimazione dell'incarcerazione come pena anche nella giurisdizione secolare, vd. Geltner 2012: 30-31; cfr. Marmursztejn 2011. In generale, sul processo nel diritto romano-canonico si vd. Hartmann, Pennington 2016, mentre per quanto riguarda il rapporto tra giustizia laica e giustizia ecclesiastica si vd. da ultimo Benedetti, Santangelo Cordani, Bassani 2019.
- 12 Fondamentale Geltner 2012, traduzione italiana dell'originale Idem 2008b, cui si è fatto ampio riferimento in questo saggio. Dello stesso autore vd. Idem 2006; Idem 2008a; Idem 2010; Idem 2011. Cfr. inoltre Dunbabin 2002; Claustre 2007; Eadem 2015; Heullant-Donat, Claustre, Luset 2011; Fritz, Menegaldo 2012.
- 13 Geltner 2012: 23.
- 14 Ivi: 24.
- 15 Geltner segnala come ancora nel 1245 le autorità comunali avessero finanziato la riparazione di prigioni private (Ivi: 47 ss., 59, n. 77).



16 La menzione compare all'interno di un inventario dei beni del Comune del 1256, conservato presso l'ASBo, Camera del Comune, Procuratori del Comune, b. 1, fasc. 7, ff. 1v-6, ed è stato edito in appendice da Foschi 2001: 94-100 e richiamato anche da Geltner 2012: 59 nt. 76.

17 Ivi: 47-48. Già gli statuti del 1250 e del 1252 proibivano la carcerazione mista di uomini e donne e alcune rubriche distinguevano tra i carcerati per debiti o altri reati minori e quelli per reati più gravi, stabilendo ad es. che i «Banniti pro debito capti et pro condemnationibus quae non sunt pro maleficio non ponantur in carcere, ubi ponantur malefactores»; nelle edizioni statutarie successive a partire dal 1262, 1264 e 1267 vennero introdotte rubriche specifiche per la prigionia della Malpaga (Statuti del 1250 e 1252, lib. II, r. XL, lib. X, r. LXXIV, vd. Frati 1869-84: t. I, 298-299; t. III, 168-170). In generale, sullo sviluppo delle attività di cambio e di credito nella Bologna universitaria del Duecento vd. Giansante 2008.

18 ASBo, Comune – Governo, Diritti e oneri del Comune, Registro Grosso (1116 maggio – 1380 marzo 1), c. 477v doc. 807 s.d. edito a cura di Trombetti-Budriesi, Duranti 2010: 484. L'ordine fu impartito da Bertolino, giudice e assessore del podestà Lanfranco Usodimare, e da Giacomino di Zaccaria *de Baxacomatre* e Ugolino di Martino da Funo procuratori del Comune, a Bongiovanni del fu Michele Bonfantini con il termine di un mese, al prezzo di 9 lire e 10 soldi di bolognini. Contestualmente gli stessi affidarono a un certo Giovanni Astolfi il compito di vuotare dalla sporczia la torre di sotto del Comune entro un mese, al prezzo di 9 lire e 15 soldi di bolognini, da pagarsi a 15 giorni (vd. ivi: 484, doc n. 806).

19 Pascoli G. 1908. Per la storia del cosiddetto Palazzo di Re Enzo o del Podestà vd. Foschi 2001, Foschi, Giordano 2003; per la vicenda storica, politica e letteraria di re Enzo vd. Pini, Trombetti Budriesi 2001 e il più recente Roversi Monaco 2012 con bibliografia ivi indicata.

20 Geltner 2012: 48 con relative fonti citate in apparato.

21 Ibidem e ss. Per la storia dei palazzi pubblici bolognesi oltre ai contributi di Paola Foschi già menzionati *supra* alla n. 19, si vd. anche Hubert 1993 e i saggi raccolti in Bottino 1999; per quanto riguarda il cosiddetto tribunale del Torrione, vd. Di Zio 1992, Angelozzi, Casanova 2008, Rose 2018.

22 Geltner 2012: 50 ss.

23 Geltner 2012: 35-36.


24 Per un quadro complessivo della documentazione bolognese superstite vd. Tamba 1978; Giansante, Tamba, Tura 2006; Tamba 2012; Tura 2018; Smurra 2018.

25 Vd. ASBo, Comune – Curia del Podestà (1231-1599), fondo Giudici *ad maleficia*, composto da 5 serie distinte prodotte artificialmente nel corso di riordinamenti archivistici ottocenteschi, e dunque non sempre coerenti: 1) registri di *Accusationes*, 2) *Libri inquisitionum et testium*, 3) registri di *Sententiae*, 4) Vacchettine o bastardelli e infine 5) Carte di corredo sciolte, cfr. <http://www.archiviodistatobologna.it/it>.

26 Altra documentazione inerente, direttamente o indirettamente, il carcere si può trovare in ASBo, Comune – Curia del Podestà (1231-1599), fondo dell'Ufficio del giudice al disco dell'orso, competente in materia di riscossione di imposte, tasse e debiti di varia natura (1236-1509); inoltre nel fondo Comune – Camera del Comune, Soprastanti, depositari e conduttori dei dazi (sec. XIII-1532), all'interno del quale va segnalata in particolare la serie Dazio sulle accuse, testi, banditi e carcerati (sec. XIII-1462); ancora nel fondo Uffici a competenza specifica, dove si conserva la s. Soprastante alle prigionie, purtroppo limitata ad 1 unica busta che custodisce gli elenchi dei carcerati dal 1239 al 1445; infine, ulteriori documenti si possono reperire nel fondo Comune – Capitano del Popolo, Giudici del capitano del popolo (1275-1511) e in quello Ufficio del giudice ai beni dei banditi e ribelli (1245-1438). Cfr. Guida generale 1981: 571-573; 577; 581-582.

27 Orlandelli 1987; Vallerani 2012: 290-291; Modesti 2021.

28 Proprio il momento procedurale e il tipo di procedura seguito, come pure la forma diplomatica degli atti, possono offrire validi criteri di classificazione, utili per orientarsi all'interno di quella che appare



a tutti gli effetti una vera e propria galassia documentaria, estremamente varia ed eterogenea, cfr. Modesti 2021.

29 Vallerani 2012: 290-291.

30 Il dossier documentario reca la segnatura ASBo, Carte di Corredo, Maestri e scolari, b. 65; una sua prima trascrizione integrale si ha in Trerè 1973/74: 164-249, docc. nn. XXXIX-XL.24, mentre un'edizione parziale si deve a Zaccagnini 1926: 164 n. XXXII. Su Gualterio vd. Soetermeer 1997: 59-61, 365 e *passim*; Rapone 2014: 132 ss.

31 Il reato, infatti, ricadeva nei casi per cui gli Statuti del 1288 prevedevano il *plenum, purum et merum arbitrium inquirendi* del podestà, cfr. in particolare lib. IV, r. VII («De inquisitionibus et quomodo et qualiter debeat procedi in eis et in quibus casibus potestas habeat arbitrium») e lib. V, r. CI («De arbitrio concesso domino potestati et domino capitaneo super rissis et verbis iniuriosis vel percussionibus que comiterentur in pallatio Comunis vel domibus populi et infra terminos curie»), edite in Fasoli, Sella 1937: 175, 179, 459. Su *inquisitio e arbitrium inquirendi* del podestà si rinvia a Vallerani 2001; Idem 2009a.

32 Altri 4 custodi erano addetti invece al carcere superiore, vd. Geltner 2012: 50.

33 Vd. Statuti del 1288, libro IV, r. VIII («De casibus in quibus quis potest personaliter detineri, et in quibus non»): «Placeat quod, si aliquis fuerit accusatus, denuntiatus vel inquisitus ex officio potestatis pro homicidio vel vulnere mortifero, quod constiterit esse mortiferum vel de quod dubitetur quod sit mortiferum vel non: quod sciri debeat quam cicius poterit per dictum duorum medicorum bonorum et legalium et fidedignorum, omni fraude remota, datis suspectis a partibus si voluerint usque ad duos [...] personaliter detineatur, nec relaxetur donec certum vel liquidum fuerit potestati vel eius iudici ad officium malleficiorum presidenti ipsum denuntiatum, accusatum vel inquisitum fore absolvendum vel pecunialiter condempnandum» (Fasoli, Sella 1937: 179-180). D'altra parte, la pena prevista per i casi di ferimento a sangue ammontava a 100 lire di bolognini (Lib. IV, r. XXXX, «De pena vulnerantis aliquem unde sanguis exiverit»), mentre per l'omicidio era la morte (Lib. IV, r. XXXVIII, «De pena homicide vel homicidium fieri facientis»), vd. Ivi: 204.

34 Vallerani 2011: 139 ricorda che «la presenza di un difensore è sempre stata ritenuta dai giuristi, bolognesi e non, un diritto irrinunciabile per gli imputati di reati anche gravi»: di questo avviso ad esempio Accursio e Odofredo, ma anche un giurista pratico come Lambertino Raponi; al contrario Alberto da Gandino, che aveva dedicato la quaestio 3 del suo *Tractatus de maleficiis* proprio al tema della liceità o meno della nomina di un procuratore da parte del reo di omicidio detenuto in carcere, si era fatto portavoce di posizioni più intransigenti, non ammettendo «la difesa in caso di reato grave ritenendola concettualmente subordinata alla ricerca della verità» (ivi, p. 140).

35 «The second aspect that emerges in a macroscopic manner from the registers is the increase in the number of intermediaries in the trial – by the late thirteenth century procurators and fideiussores crowded the tribunals and their presence had become indispensable for the functioning of public justice. Without them the trials could not even begin» (Vallerani 2018a: 32).

36 Vd. *Summa totius artis notariae*, cap. IX *De iudiciis*, r. «De ordine accusationis & qualiter accusatio perducatur ad finem»: «si ille accusatus de crimine quod exigit poenam pecuniariam admittatur defensor [...] Si ille autem accusatus est de crimine quod exigit poenam sanguinis, non admittatur defensor nisi forsitan ad allegandas causas absentie» (Rolandinus 1977, I: 385).

37 Vd. *Expositio d. Petri de Boaterii Summam artis notariae*, cap. VII, commento all'*instrumentum procuratoris generalis ad causas & negocia* (Rolandinus 1977, II: 50).

38 Cfr. Trerè 1973/74: 180-181, doc. XL.64 recto.

39 Ivi: 186, doc. XL.6 recto.

40 Sarti 1980/81: 85.



41 Ivi: 85; Sarti evidenzia inoltre come un'ulteriore forte spinta in tale direzione venne dalla necessità di trovare pene più adeguate rispetto a quelle corporali per colpire i pubblici funzionari inadempienti: «Se ne può concludere di conseguenza che, già dalla prima metà del XIV secolo, si riconosceva al carcere una finalità punitiva seppure secondaria cui si faceva ricorso nei casi nei quali la qualitas del condannato od il suo stato di inopia rendevano problematica l'esecuzione di altre sanzioni corporali o di quelle pecuniarie» (ivi, 86).

42 Cfr. ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 65 (Sartini 1974/75: doc. n. 51); ivi, b. 35 (Danielli 1985/86, II: doc. 89); ivi, b. 4 (Cucconi 1970/71, II: 258-259, doc. 127): mandato emanato dai rettori delle Università degli Ultramontani e Citramontani, nell'ambito della loro giurisdizione, in favore di uno studente sottoposto a processo. Viceversa, gli affidamenti di imputati in attesa di giudizio ai custodi del carcere trovano spazio all'interno di «registri "monografici" di consegna dei carcerati da un gruppo di custodi ad un altro» (Vallerani 2012: 300), di cui rimangono però, come si è detto sopra, solo poche attestazioni.

43 Fra i numerosi studi dedicati a questa tipologia documentaria vd. almeno Ascheri 2003; Idem 2004; Vallerani 2011; Menzinger 2011; Murano 2014; Padoa Schioppa 2014.

44 ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 4 (Cucconi 1970/71, II: 207-209, doc. n. 105): si tratta di un *consilium sapientis* richiesto dal giudice a Tommaso di Lambertino Ramponi *doctor legum* e al giudice Bonvillano *de Toderixiis* riguardo la carcerazione di un certo Bertolino di Benedetto *Brinacii* da Varignana, bandito dal Comune di Bologna; in calce ad esso si legge: «Eodem die dictus iudex precepit [...] nuncio Communis Bononie, quod precipiat [...] custodi carcerum quod ipsum [il presunto reo] non debeat tenere captum, occasione banni cuius causa detinetur et quod teneat ipsum pro eo quod est inculpatus quod secum fugere».

45 ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 4 (Trerè 1973/74: 105, doc. n. XX); cfr. anche ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 35 (Danielli 1985/86: II, doc. n. 91).

46 ASBo, Carte di corredo, b. 1, libello d'accusa del 6 settembre 1257 (vd. Leone 2020/21: 101, doc. n. 20) e cfr. anche b. 1, libello d'accusa del 16 settembre 1280 (ivi: 184, doc. n. 79). Similmente, in una lettera del 22 luglio 1296 con cui il vicario del vescovo avocava al foro ecclesiastico il processo contro un religioso si può leggere che il podestà «personaliter detinetis» l'imputato (vd. ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 4 = Cucconi 1970/71, II: 191, doc. n. 97).


47 ASBo, Carte di corredo, b. 1 (vd. Leone 2020/21: 126, doc. n. 38). I due fratelli furono accusati di aver aiutato a fuggire per evitare il carcere Enrichetto del fu Bonaventura *Dispermati de Dispersonatis*, che insieme a loro aveva rotto la pace stipulata con Geremia degli Arienti aggredendolo. La medesima accusa di aver favorito la fuga di due criminali si ritrova anche in un libello d'accusa del 1257 (ASBo, Carte di corredo, b. 1; Leone 2020/21: 128, doc. 39). Per un esame della dottrina civilistica e canonistica sul tema dell'evasione dal carcere nell'età del diritto comune, vd. Donati 2021.

48 ASBo, Carte di corredo, b. 1: *exceptiones* datate 1257 (Leone 2020/21: 138-140, doc. n. 48).

49 ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 35 (Danielli 1985/86: doc. n. 89v); sulle perizie mediche a Bologna nel Medioevo vd. Ortalli 1969 e più in generale Ascheri 1980. La normativa statutaria prevedeva una specifica rubrica dedicata a definire i casi per i quali era prevista la carcerazione, in base alla gravità del reato; e proprio per accertare questa poteva essere richiesto l'intervento dei medici legali (cfr. *supra* nota 33).

50 Per i contratti di appalto attestati nei registri dei procuratori del Comune vd. le fonti segnalate in appendice da Vendittelli 2015/16, p. 117 ss, 304 ss. e bibliografia ivi indicata.

51 ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 4 (Cucconi 1970/71, II: 285-286, doc. n. 139): lista di spese sostenute da Elia Petrigedi di Castelfranco datata 1298; cfr. anche ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 35 (Danielli 1985/86, II: doc. n. 112): elenco presentato da Bianchino *Mucii*, il



quale, evidentemente prosciolto dall'accusa di furto, specifica fra gli altri costi sostenuti anche quello in «custodibus carceris pro cibo et potu, guardatura, inferiatura et disseriatura et aliis in dicto carcere occasione detentionis ipsius Blanchini»; ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 65 (Sartini 1974/75: doc. n. 9).

52 Sui costi dei procedimenti giudiziari vd. l'ampia casistica presa in esame da Blanshei 2018b: 12 ss, dove si ipotizza che essi potessero variare a seconda della natura del presunto crimine (ivi: 15); cfr. inoltre Dean 2007: 17; Geltner 2012: 51-52. Vendittelli 2015/16: 58, precisa che i custodi della Malpaga dovevano «percepire da ogni detenuto 12 denari al momento dell'incarcerazione e della scarcerazione e 6 denari al giorno per tutta la durata della detenzione». Altre informazioni sui costi sostenuti dal Comune per l'amministrazione carceraria si ritrovano negli statuti (cfr. Geltner 2012: 50) ma anche nei *libri expensarum* della Camera del Comune (cfr. Conti 2016: 10, 42 e n. 86).

53 Cfr. Vallerani 2014: 720 ss. Lo studioso segnala ad es. che «Nel 1309 circa 6000 persone furono punite per non aver pagato una o più collette al comune, o per non essere iscritte nell'estimo urbano: quasi la metà del corpo politico della città» (Idem 2018b: 250), ricordando inoltre come nelle denunce d'estimo spesso i dichiaranti lamentassero uno stato di difficoltà finanziaria derivante dalla «mancata restituzione di debiti ormai inesigibili» (ivi: 253). Cfr. inoltre Sarti 1980/81: 85 ss. Per la documentazione di carattere fiscale cfr. anche Smurra 2007; Eadem 2018; Antonelli, Feo, Modesti 2010; Antonelli 2019. Ribaltando il punto di vista, per una storia delle forme di remissione del debito si v. Manfredini 2013.

54 Oggi conservati presso l'ASBo, Comune, Curia del Podestà, Ufficio del giudice al disco dell'orso.

55 ASBo, Comune - Governo, Signoria Pepoli, Suppliche al signore (1337-1350); vd. Orlandelli 1962; Vallerani 2009b.

56 Ivi: 417.

57 Sui Memoriali bolognesi vd. Orlandelli 1967; Tamba 1987; Idem 1998: 199-258; Continelli 1988-2008; Giansante 2017 e bibliografia ivi citata. Lo spoglio a campione è stato reso possibile grazie al database elaborato e continuamente arricchito nell'ambito del progetto "Memobo. Un mare magnum di possibilità: i Memoriali bolognesi e la loro schedatura (1265-1452)", coordinato da Maria Giuseppina Muzzarelli, Tommaso Duranti e Maddalena Modesti e promosso dai Dipartimenti di Storia Culture e Civiltà e di Filologia classica e Italianistica dell'Università degli Studi di Bologna in collaborazione con l'Archivio di Stato di Bologna, url: <https://site.unibo.it/memobo/it>.

58 ASBo, Ufficio dei Memoriali (1265 – 1452), Memoriale n. 69 (2 luglio 1287 - 31 dicembre 1287), doc. n. 1069 c. 198r (*venditio*), redatto «sub portichu Pallatii Comunis ante ostium carceris inferioris»; cfr. anche doc. n. 449 c. 88r (*solutio*), redatto «sub voltis Palatii ante hostium turre captorum».

59 Ivi, doc. n. 287 c. 57r (nomina procuratore): Giovanni del fu Aldovrandino Muzighini nomina Bonafede di Bencivenne *de Curionibus* suo procuratore nel processo che vuole intentare «ad faciendum banniri, capi et detineri omnes eius debitores»; si vd. inoltre ivi, doc. n. 960 c. 174r (*restitutio*), dove un certo Paganello in seguito a condanna pecuniaria viene bandito dal Comune «et captus et in fortiam Comunis Bononie ductus propter dictam quantitatem peccunie».

60 Vd. ivi, doc. n. 188 c. 38v (*pax*), in cui tal «Çuntinus captus fuit pro dictum Guidonem vel aliquem de societatis piscatorum et ductus in fortiam domini [...] potestatis Bononie»; interessante anche il doc. n. 21 c. 5r (*emancipatio*), nel quale fra i vari beni e diritti che il padre lascia ai figli emancipati sono ricompresi anche «omnia iura et actiones» da lui vantati e acquisiti in occasione di una fideiussione prestata «occasione custodie carceratorum qui affugerunt». Vd. inoltre ivi, doc. n. 1057 c. 195v (*concordia*), in cui due «merchatores de Tuderto» figurano «carcerati [...] occasione cuiusdam represalie [...] contra Comunem et homines dicte terre»; sottoposti alla custodia di tal Mattiolo, erano però evasi.

61 Ivi, doc. n. 1055 c. 192v (*laudum civitatis Regii*), nel quale si ordina che entrambe le città procedano al rilascio dei prigionieri entro quindici giorni: «omnes capti et carcerati per extrisecos qui sunt



de civitate Regii vel comitatu vel undecumque essent ex sequacibus dicte partis relassentur de carceribus et captivitatibus et quod omnes qui essent capti per Comunem et intrinsecos Regii de ipsis extrinsecis et eorum sequacibus undecumque sint relasentur et liberentur ab ipsis carceribus cum effectu infra quindecim dies proximos».

62 Soetermeer 1995: 157.

63 Ivi: 180. Sul contratto di scrittura bolognese fondamentale rimane Orlandelli 1959.

64 L'atto è parzialmente trascritto in ivi: 83, doc. n. 200; vd. anche Soetermeer 1995: 189. Noti e studiati sono peraltro i casi di copisti attivi, in altre città, all'interno delle stesse mura del carcere, vd. tra gli altri Cigni 2006; Cursi 2009.

65 AABo, Archivio Capitolare di S. Pietro, Miscellanea extra dal 1097 al 1500, b. 17, fasc. 9, n. 1. Sarebbe interessante poter ricostruire i percorsi e le vicende che hanno portato il documento all'interno dell'Archivio del Capitolo bolognese, di cui tuttavia al momento non è dato sapere nulla.


66 Com'è noto, «le prigioni erano sotto la diretta giurisdizione del podestà e del capitano del popolo, che controllava i registri e nominava supervisori per assistere le funzioni di controllo proprie del notaio» (Geltner 2012: 51). Tuttavia, nel corso del XIV secolo, con l'avvento dei regimi signorili, la magistratura del capitano del popolo – istituita attorno alla metà del secolo precedente quale massima espressione della parte popolare – venne progressivamente esautorata dei suoi poteri e decadde. Il legato pontificio Bertrando del Poggetto, infatti, all'atto di insediare il suo nuovo governo (febbraio 1327), operò profonde modifiche nell'ordinamento comunale sostituendo le magistrature principali con altre di nuova istituzione, poste direttamente sotto il suo controllo; così il podestà fu sostituito da un rettore, mentre il capitano del popolo venne sostituito da un vicecapitano, «con poteri ben più limitati e direttamente responsabile, come il rettore, nei confronti del legato», Tamba 1978: 15.

67 Vd. Statuti del 1252, lib. X, r. 74 «De electione custodum carceris Comunis» (ed. Frati 1869-84, vol. III: 168-171). Cfr. anche Geltner 2012: 50, il quale ricorda poi che «I frati furono formalmente omessi dagli statuti del 1288 e reinseriti nel 1320, ma per tutto il tempo continuarono comunque a frequentare le prigioni nei loro ruoli di confessori ed esecutori testamentari» (ivi: 52).

68 Cfr. ivi: 110 ss., dove si dimostra come le condizioni di carcerazione dipendessero più dallo status socio-economico che dalla gravità del reato commesso, ma in generale non vi fossero «restrizioni formali riguardo alle dotazioni personali» (ivi: 121). Sappiamo, ad es., grazie ad un inventario redatto in prigione, che il magister Tommaso d'Arezzo, detenuto nel 1286 con l'accusa di essere un *afactorator*, recava con sé fra le mura del carcere alcuni beni materiali di sua proprietà: un *mataricium* (materasso), un paio di teli di lino con un ramoscello nero in alto («linteaminum cum una verga nigra in capite»), un piccolo *capithium* foderato di mussola rossa («sindone rubea»), un *fodus* fatto a rete, un *sestorum*, una *vernacia* verde foderata di pelle bianca e un *capputeum* rivestito di pelle nera; il documento è trascritto e analizzato da Antonelli 2008: 11.

69 Geltner 2012: 25, che aggiunge: «uno dei principali fattori che consentivano di alleviare le condizioni dei prigionieri era il costante traffico umano che passava attraverso i cancelli della prigione»; e ancora: «la privazione della libertà non trasformava questa gente in soggetti marginali e neppure cancellava la loro identità sociale e i loro legami. Piuttosto la prigione si sviluppò come un'istituzione semi-esclusiva – e dunque anche semi-inclusiva –».

70 Vd. *Ars notariae*, ccciv «De accusationibus et denuntiationibus malefactorum» (Wahrmund 1962: 171-172); con lo sguardo sempre focalizzato sulla documentazione, Ranieri aggiungeva inoltre la formula con cui nei registri giudiziari si sarebbero dovute segnare le grida del precone comunale, che invitava i potenziali testimoni a farsi avanti contro i prigionieri tradotti in carcere (ivi: 175). Appare interessante notare come, contestualmente, Ranieri distinguesse fra i *crimina publica* quelli considerati capitali, per i quali era prevista la *poenam sanguinis*, da quelli non capitali, per i quali erano previste la pena pecuniaria o



la *deportatione*, con termine ove sembra forse potersi vedere un richiamo alla classica *deportatio in insulam*, distinta nel diritto romano dalla vera e propria *carceratio* (cfr. Sarti 1980/81: 70).

71 Vd. *Summa totius artis notariae*, cap. IX, *De iudiciis*, r. «De ordine accusationis et qualiter accusatio perducatur ad finem»: «si vero accusatus inventus fuerit reus criminis puniendum est: aut poena pecuniaria, aut poena sanguinis» (Rolandinus 1977, I: 387).

72 Ivi: 385; da notare che, contestualmente, fra i mezzi a disposizione del giudice per investigare la *veritas*, Rolandino ammetteva anche un moderato ricorso alla tortura («sed non tanta, quanta accusator postulat, sed ut moderate rationis temperamenta desiderant»).

73 Vd. *De iudiciis*, r. «De testibus in iudiciis productis» (ivi: 346); cfr. anche Wahrmund 1962: 25.

74 Vd. *Ars notariae*, lib. III, «De testamentis et voluntatibus ultimis et qui possunt testari» e inoltre «Qui possunt heredes institui et qui non» (Salatiele 1961, II: 172 e 189).

75 Vd. *Summa totius artis notariae*, cap. IX, *De iudiciis*, «Literae quibus mandatur bannitos detineri» (Rolandinus 1977, I: 396v).

76 Il concetto di *timor poenae* in relazione alla *iustitia* ricorre anche in s. Agostino, ma secondo una prospettiva esattamente ribaltata: «Inaniter autem putat victorem se esse peccati, qui poenae timore non peccat; [...] Inimicus ergo iustitiae est, qui poenae timore non peccat: amicus autem erit, si eius amore non peccet; tunc enim vere timebit peccare», vd. *Epistula* 145 (*ad Anastasium in monasterio viventem*), 4 (ed. Augustinus Hipponensis: 269).

77 Petrus de Unzola, *Opus iudiciorum seu apparatus super nono capitulo de iudiciis Summae Rolandini*, glossa alla r. «De ordine accusationis, et qualiter accusatio perducatur ad finem»: «velociter est imponenda poena [...] Sic tamen cum modico tempore steterit in carcerem, postmodum educatur et iterum apud acta audiatur» (Rolandinus 1977, I: 386).

78 *Ibidem*: «Sed si accusatus solemniter citatus detinetur et in carcerem ponitur et ibi custodiunt, non tamen ferreas manicas et ossibus inherentes mitti oportet sed prolixiores cathenas, si criminis qualitas etiam cathenarum acerbitatem postulaverit, sic et ei deerit cruciatio et ipse sub fida permanebit custodia. Carcere enim ad custodiendum non ad puniendum est inventus ut C. de custo. re. l. i. De consuetudine tamen quandoque ponuntur ferreae fortes et inherentes».

79 Cfr. Sarti 1980/81: 84.

80 Petrus de Unzola, *Opus iudiciorum seu apparatus super nono capitulo de iudiciis Summae Rolandini*, glossa alla r. «De ordine accusationis, et qualiter accusatio perducatur ad finem»: «Mulieres vero in carcerem non debent detrudi iure novo auctenticorum, sed aliter custodiri ut dixi supra in ti. De processu contra contumacem in fine» (Rolandinus 1977, I: 386). Più in generale, sul tema della carcerazione e reclusione femminile si v. Heullant-Donat, *Claustre*, Luset, Bretschneider 2017.

81 Vd. *Expositio d. Petri de Boaterii Summam artis notariae*, commento a *Tractatus notularum*, r. «De contractibus et pactis»: «utputa quaedam mulier erat pregnans et commisit delictum, propter quod mulier debet iudicari, quia tunc ipsa mulier iudicari non debet nisi peperit filium et interim debet in carceribus detineri et cum eum peperit, debet iudicari» (Rolandinus 1977, II: 75).

82 Vd. ivi, commento a *Tractatus notularum*, r. «De beneficio, ne quis condemnetur»: «dico quod creditor potest convenire debitorem suum in totum, et non in quantum facere potest; et ratio est, quia inopia debitoris non debet obesse creditori, et regula talis est, quod creditor potest debitorem suum convenire, et ipsum facere detrudi in carceres, nisi coram iudice more solito cedat bonis» (ivi: 90v). La funzione di pena sostitutiva è esplicitata anche nel commento alla r. «De sacramentis a minore praestitis»: «Filiusfamilias regulariter omnem contractum facere potest [...] Per hoc, quod dico, quod obligatur, et tenetur solvere in tantum, in quantum potest; et si non solvit, potest detrudi in carceribus» (ivi: 79).

83 Ivi, commento alla r. «De beneficio fori, quod competit clericis»: «Quarta quaestio talis est: ponamus quod iudex secularis aget contra clericum in iudicio criminali, ut quia ille clericus interfecit



hominem, vel vulneravit, vel furatus fuit; modo dico, quod iudex secularis potest procedure contra eum clericum, ipsum condemnans ad perpetuos carceres, scilicet ad poenam, et ad aquam, vel poenam aliam imponendo, quod secus esset in crimine haeresis» (ivi: 91v).

84 Gazzini 2017: 4-5.

85 Per il concetto di sistema documentario si vd. Baietto 2000 e Nicolaj 2001; per Bologna cfr. Antonelli 2020.

86 Sul ruolo del notaio nell'amministrazione della giustizia, non solo a Bologna, vd. Montorzi 1985; Piergiovanni 2006; Sinisi 2006; Idem 2014; Idem 2020; Scalfati 2012. Sulla documentazione giudiziaria cfr. Nicolaj 2004; Giorgi, Moscadelli, Zarrilli 2012

87 Cfr. Vigueur 1995; Vallerani 2012; Tamba 2009.

88 Sulla funzione di mediazione svolta dai notai cfr., fra gli altri, Modesti 2021; Bassani, Mangini, Pagnoni 2022.

FONTI

BOLOGNA

ARCHIVIO DI STATO [= ASBO].

Comune – Governo, Diritti e oneri del Comune, Registro Grosso (1116 maggio – 1380 marzo 1).

Camera del Comune, Procuratori del Comune, b. 1, fasc. 7, ff. 1v-6, inventario dei beni del Comune (1256).

Comune – Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia*, Carte di corredo, Maestri e scolari [= Carte di corredo, Maestri e scolari], b. 4, 35, 65.

Comune – Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia*, Carte di corredo [= Carte di Corredo], b. 1.

Comune – Curia del Podestà (1231-1599), Ufficio del giudice al disco dell'orso, *libri malpagorum*.

Comune - Governo, Signoria Pepoli, Suppliche al signore (1337-1350).

Ufficio dei Memoriali (1265 – 1452), Memoriali, nn. 69, 125.

ARCHIVIO GENERALE ARCIVESCOVILE [= AABO].

Archivio Capitolare di S. Pietro, Miscellanea extra dal 1097 al 1500, b. 17, fasc. 9, n. 1.

BIBLIOGRAFIA

Angelozzi G. (2008), *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna, Patron (Diritto, cultura, società, 7).

Angelozzi G., Casanova C. (a cura di) (2008), *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna, Clueb.

Antonelli A. (2008), *Un processo bolognese del 1286 contro il magister Tommaso d'Arezzo*, «Per leggere. Semestrale di commenti, letture, edizioni e traduzioni», vol. 15, pp. 5-13.


Antonelli A. (2019), «*Gli infrascritti si ènno tuti gli malpaghi de la chappella de Santo Sinixe de la colta de i dinaro per livra, gli quai si ànno hestimi in la preditta cappella*». *Fiscalità diretta e controllo dell'evasione tributaria nel comune tardo medievale*, «I Quaderni del M.AE.S», vol. XVII, pp. 37-69, <https://maes.unibo.it/issue/view/1015>.



- Antonelli A. (2020), *Sistema documentario, tradizione archivistica e comune di popolo nel Trecento*, in «Archivio Storico Italiano», 664 (2020/2), pp. 263-310.
- Antonelli A., Feo G., Modesti M. (2010), *Filologia e diplomatica: un modello bolognese dall'edizione di documenti in volgare (secc. XIII-XIV)*, in Kölzer Th., Rosner W., Zehetmayer R. (a cura di), *Regionale Urkundenbücher. Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de Diplomatique* (St. Pölten, 23. bis 25. September 2009), St. Pölten, Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, 2010 (Nöla. Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv, 14-2010).
- Antonoli G. (2004), *Conservator pacis et iustitiae. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna, Clueb.
- Antonoli G. (2007), *Un epilogo: la signoria di Giacomo e Giovanni Pepoli a Bologna (1347-1350)*, «I Quaderni del M.AE.S.», vol. 10, pp. 57-90.
- Ascheri M. (1980), «*Consilium sapientis*», perizia medica e «*res iudicata*»: diritto dei «dottori» e istituzioni comunali, in Kuttner S., Pennington K. (a cura di), *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law. Salamanca, 21-25 September 1976*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (Monumenta Iuris Canonici, C/6), pp. 533-579.
- Ascheri M. (2003), *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, «Buletto del Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», vol. 105, pp. 305-334.
- Ascheri M. (2004), *I consilia come acta processuali*, in Nicolaj 2004, pp. 308-328.
- Aureli Augustini Hipponensis Episcopi S. (1904), *Epistulae*, 3, *Ep. 124-184a*, Vindobonae, F. Tempsky; Lipsiae, G. Freytag (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 44).
- Baietto L. (2000), *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/1 (2000), <http://www.rmoa.unina.it/93/pdf>.
- Balzarini M. (1984), *Pene detentive e «cognitio extra ordinem» criminale*, in Giuffrè V. (a cura di), *Scritti Antonio Guarino*, vol. 6, pp. 2865-2890.
- Bassani A., Mangini M., Pagnoni F. (a cura di) (2022), *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, Milano: Università degli Studi di Milano, Torino: Pearson Italia.
- Benedetti M., Santangelo Cordani A., Bassani A. (a cura di) (2019), *Tra storia e diritto: giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'Età Moderna*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre (Centro di ricerca coordinato Studi sulla giustizia, 32).
- Bertrand-Dagenbach C., Hauvot A. (a cura di) (1999), *Carcer, Prison et privation de liberté dans l'Antiquité Classique. Actes du Colloque de Strasbourg (décembre 1997)*, Paris (Collections de l'Université Marc Bloch, Strasbourg. Etudes d'archéologie et d'histoire ancienne).
- Bertrand-Dagenbach C., Hauvot A. (a cura di) (2004), *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'empire romain et l'Occident medieval. Actes du colloque de Strasbourg (décembre 2000)*, Paris (Collections de l'Université Marc Bloch, Strasbourg. Etudes d'archéologie et d'histoire ancienne).
- Blanshei S.R. (2004), *La giustizia sommaria nella Bologna medievale*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n.s., vol. 55, pp. 261-272.
- Blanshei S.R. (2016), *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, trad. a cura di M. Giansante, Roma, Viella.
- Blanshei S.R. (2018a), *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, Leiden Boston, Brill (Brill's Companion to European History, 14).
- Blanshei S.R. (2018b), *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», vol. 1, pp. 9-38.



- Blanshei S.R. (2018c), *Violence and Justice in Bologna, 1250-1270*, Lanham - Boulder - New York – London, Lexington Books.
- Blanshei S.R., Cucini S. (2018), *Criminal Justice and Conflict Resolution*, in Blanshei 2018a, pp. 335-360.
- Bortoluzzi D. (2018), *Governare l'emergenza: il caso di Bologna alla fine del XIII secolo*, «Mélanges de l'École Française de Rome», vol. 130-2, <https://journals.openedition.org/mefrm/4154>.
- Bottino C. (a cura di) (1999), *Il Palazzo Comunale di Bologna. Storia, architettura e restauri*, Bologna, Editrice Compositori.
- Capitani O. (a cura di) (2007), *Storia di Bologna, II. Bologna nel Medioevo*, Bologna, Bononia University Press.
- Carraway Vitiello J. (2016), *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leida-Boston, Brill (Medieval Law and its Practice, 20).
- Casanova C. (2007), *L'onore del malandrino. Reputazione e credito nelle procedure del tribunale criminale di Bologna*, in Prodi P., Muzzarelli M.G., Stefano S. (a cura di), *Identità cittadina e comportamenti socio-economici tra Medioevo ed età moderna*, pp. 179-212.
- Casanova C. (2011), *La giustizia criminale a Bologna: reati, condanne e grazie*, in Härter K., Nubola C. (a cura di), *Grazia e giustizia: figure della clemenza fra tardo Medioevo ed età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, pp. 261-293.
- Casanova C. (2016), *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'età moderna*, Roma, Salerno.
- Cavina M. (2013), *La redenzione sul patibolo. Funzioni della pena bassomedievale*, in Calore A., Sciumé A. (a cura di) (2013), *La funzione della pena in prospettiva storica. Atti del convegno della Società Italiana di Storia del Diritto, Brescia, 16-17 ottobre 2009*, Milano, Giuffré, pp. 93-124.
- Cavina M. (2015), *Funzioni della pena bassomedievale*, in Idem (a cura di), *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna, Bologna University Press (Diritto, Cultura, Società, 8), pp. 53-72.
- Cencetti (1977), *Notariato medievale bolognese*, t. I, *Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato (Studi storici sul notariato italiano, 3, 1).
- Cigni F. (2006), *Copisti prigionieri (Genova, fine sec. XIII)*, in Beltrami P.G. (a cura di), *Studi di filologia romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso*, Ospedaletto, Pisa, Pacini, pp. 425-440.
- Claustre J. (2007), *Dans les geôles du roi. L'enfermement pour dette à la fin du Moyen Âge*, Paris, Publication de la Sorbonne.
- Claustre J. (2015), *De l'usage des prisons en Histoire médiévale*, «Ménestrel. Médiévistes sur le net: sources, travaux et références en ligne», (8 giugno 2015), <http://www.menestrel.fr/?De-l-usage-des-prisons-medievales-en-Histoire-medievale>.
- Conti M. (2016), *La spesa pubblica bolognese alla fine del XIII secolo. Prime indagini sul Liber expensarum del 1288*, «Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Âge», vol. 128/2, <https://journals.openedition.org/mefrm/3329>.
- Continelli L. (1988-2008), *L'archivio dell'ufficio dei Memoriali. Inventario*, 2 voll, Bologna, Istituto per la storia dell'Università - Bononia University Press (Universitatis Bononiensis Monumenta, 4).
- Cucini S. (2014), *Législation statutaire et gouvernement pontifical en Italie centrale. Le cas de l'administration de la justice criminelle à Bologne, deuxième moitié du XVe siècle*, Tesi di dottorato in *Langue, Cultures, Littératures, Civilisation* (ciclo 58), Université Paul Valéry-Montpellier 3 e Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, tutori A.M. De Benedictis, P. Gilli, <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01077920/document>.
- Cucini S. (2019), *Les normes en matière criminelle dans les Statuts bolognais des XIIIe-XVe siècles. Un exemple d'évolution structurelle du Statut*, in D. Lett (a cura di), *Statuts, écritures et pratiques sociales. III. Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIF-XV siècle)*, Paris, Éditions de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 162), pp. 145-162.



- Cucini S. (2020), *Violenza femminile e violenza maschile nei libri maleficiorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in Lett 2020a, pp. 321-344.
- Cucconi B. (1970/71), *Maestri e scolari nelle carte di corredo del Podestà (fine sec. XIII). Parte I*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, relatore Orlandelli G.
- Cursi M. (2009), «*Con molte sue fatiche*»: copisti in carcere alle Stinche alla fine del medioevo (secoli XIV e XV), in Pani L. (a cura di), In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scalton*, Udine, Editrice Universitaria Udinese.
- Danielli A.M. (1985/86), *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1301-1304*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, relatore G. Orlandelli.
- Dean T. (1994), *Criminal Justice in mid-fifteenth Century Bologna*, in Dean T., Lowe K.J. P. (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Dean T. (2007), *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Dean T. (2008), *Theft and Gender in Late Medieval Bologna*, «Gender and History», vol. 20, pp. 399-415.
- Dean T. (2015), *Plague and Crime. Bologna 1348-1351*, «Continuity and Change. A Journal of Social Structure, Law and Demography in Past Societies», vol. 30, pp. 367-394.
- Dean T. (2019), *Police Forces in Late Medieval Italy. Bologna, 1340-1480*, «Social History», vol. 44, pp. 151-172.
- Di Zio T. (1992), *Il tribunale del Torrone*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», vol. 43, pp. 333-348.
- Diurni G. (a cura di) (1982) s.v. *Pena criminale. Diritto intermedio*, «Enciclopedia del Diritto», vol. XXXII, pp. 752-770.
- Donati A. (2020), «*Non modo omnibus notissimum est*». Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI), «Rivista di storia del diritto italiano», vol. 93, fasc. 2, pp. 125-177.
- Donati A. (2021), *Fuggire la giustizia, giustiziare i fuggitivi: osservazioni preliminari sull'evasione dal carcere nel diritto comune*, «Italian Review of Legal History», vol. 7, pp. 47-107, <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/issue/view/1774>.
- Dunbabin J. (2002), *Captivity and Imprisonment in Medieval Europe (1000-1300)*, New York, Palgrave Macmillan.
- Fasoli G., Sella P. (a cura di) (1937), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Città del Vaticano (Studi e testi, 73).
- Feo G. (2004), «*Notariati*» bolognesi del secolo XIII tra Salatiele e Rolandino. *Appunti di diplomatica*, in Lazzari T., Mascanzoni L., Rinaldi R. (a cura di), *La norma e la memoria: studi per Augusto Vasina*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Nuovi Studi Storici, 67), pp. 195-212.
- Feo G., Iannacci L., Zuffrano A. (2016), *Il formulario del documento privato tra norma giuridica e prassi notarile. L'apporto della scuola bolognese di notariato del secolo XIII*, in *Les formulaires. Compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne. XIIIe congrès de la Commission Internationale de Diplomatie (Paris, 3-4 septembre 2012)*, Paris, École des Chartes (Elec), <http://elec.enc.sorbonne.fr/cid2012/part7>.
- Foschi P. (2001), *I palazzi del Comune di Bologna nel Duecento*, in Pini A.I., Trombetti Budriesi A.L. (a cura di), *Bologna, Re Enzo e il suo mito. Atti della Giornata di Studio, 11 giugno 2000*, Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Bologna, 65-102.
- Foschi P., Giordano F. (a cura di) (2003), *Palazzo re Enzo. Storia e restauri*, Bologna, Costa.
- Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Franciosi E. (2013), *La detenzione nella legislazione di Giustiniano*, «Koinonia», vol. 37, pp. 295-316.
- Fрати L. (a cura di) (1869-84), *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III voll., Bologna, Regia Tipografia (Monumenti storici pertinenti alle provincie della Romagna, s. I, Statuti).




- Fritz J.M., Menegaldo S. (a cura di) (2012), *Réalités, images et écritures de la prison au Moyen Âge*, Dijon, EUD.
- Gazzini M. (2017), *Storie di vita e di malavita: criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze, Firenze University Press.
- Geltner G. (2006), *Medieval Prisons. Between Myth and Reality, Hell and Purgatory*, «History Compass», vol. 4, pp. 261-274.
- Geltner G. (2008a), *Coping in Medieval Prisons*, «Continuity and Change», vol. 23, pp. 151-172.
- Geltner G. (2008b), *The Medieval Prison. A Social History*, Princeton, Oxford, Princeton University Press.
- Geltner G. (2010), *The Best Place in the World's. Imaging Urban Prisons in Late Medieval Italy*, in Goodson C.J., Lester A. E., Symes C. L. (a cura di) (2010), *Cities, Texts, and Social Networks (400-1500). Experiences and Perceptions of Medieval Urban Space*, Farnham, Routledge, pp. 263-278.
- Geltner G. (2011), *La prison urbaine. Pratiques civiques, discours religieux et enjeu social*, in Heullant-Donat, Claustre, Lusset 2011, pp. 321-330.
- Geltner G. (2012), *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma, Viella.
- Giansante M. (2008), *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna, Il Mulino.
- Giansante M. (2014), *Passaggeri Rolandino*, «Dizionario Biografico degli Italiani», vol. 81, [https://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-passaggeri_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-passaggeri_(Dizionario-Biografico)/).
- Giansante M. (2015), *Pepoli, Taddeo*, «Dizionario Biografico degli Italiani», vol. 82, [https://www.treccani.it/enciclopedia/taddeo-pepoli_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/taddeo-pepoli_(Dizionario-Biografico)/).
- Giansante M. (a cura di) (2017), *I Memoriali del comune di Bologna. Storia, diritto, letteratura*, Bologna, Il Chiostro dei Celestini - Amici dell'Archivio di Stato di Bologna.
- Giansante M., Tamba G., Tura D. (a cura di) (2006), *Camera Actorum, L'archivio del Comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, Bologna, Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna (Documenti e studi, 36).
- Giorgi A., Moscadelli S., Zarrilli C. (a cura di) (2012), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del Convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008*, pp. 275-314, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato (Saggi, 109).
- Goffman E. (1961), *Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi.
- Greci R. (2011), *La specificità di Bologna*, in De Matteis M.C., Pio B. (a cura di), *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria. Atti del convegno di studio, Bologna, 3-4 settembre 2010*, Bologna, Bologna University Press, pp. 161-180.
- Guida Generale (1981), *Guida generale degli archivi di Stato italiani. 1. A-E*, Roma, Ministero per i beni culturale e ambientali <http://www.maas.ccr.it/guida/hl/listaPDF.htm>.
- Heullant-Donat, Claustre, Lusset 2011: Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset É. (a cura di) (2011), *Enfermements: le cloître et la prison, VIe-XVIIIe siècle. Actes du colloque international organisé par le Centre d'études et de recherches en histoire culturelle*, Paris, Publications de la Sorbonne (Homme et société, 38).
- Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset É. (a cura di) (2017), *Enfermements III: hommes et femmes en milieux clos (XIIIe-XIXe siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne (Homme et société, 54).
- Hartmann W., Pennington Kenneth (a cura di) (2016), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington D.C., The Catholic University of America Press.
- Hoxha D., Cavina M., Ribémont B. (a cura di) (2014), *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna: il caso di Bologna a confronto*, Bologna, Patron, (Diritto, cultura, società, 6).
- Hubert H.W. (1993), *Der Palazzo Comunale von Bologna. Vom Palazzo della Biada zum Palatium Apostolicum*, Köln, Böhlau.



- Lackner C., Luger D. (a cura di) (2019), *Modus supplicandi. Zwischen herrschaftlicher Gnade und importunitas petentium*, Wien (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 72).
- Lagioia V., Paoli M.P., Rinaldi R. (a cura di) (2020), *La fama delle donne: pratiche femminili e società tra Medioevo ed età moderna*, Roma, Viella (*I libri di Viella*, 378).
- Leone 2020/21: Leone V., “*Cum res sit mali exempli*”. *Per una edizione critica delle carte di corredo del Podestà di Bologna (sec. XIII)*, tesi di laurea, relatrice M. Modesti.
- Lett D. (2016), *Écrire, lire et représenter la violence dans les registres judiciaires des communes italiennes au début du XV^e siècle*, in Chastang P., Henriot P., Soussen Max C. (a cura di), *Figures de l'autorité médiévale. Mélanges offerts à Michel Zimmermann*, Paris, Édition de la Sorbonne, pp. 103-120, <https://books.openedition.org/psorbonne/28410>.
- Lett D. (2020a), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École Française de Rome (Collection de l'École Française de Rome, 580), <https://books.openedition.org/efr/10623?lang=it>.
- Lett D. (2020b), *Femmes violentées, femmes violées dans la procédure judiciaire de Bologne (XIV^e-XV^e siècle)*, «Clio. Histoire, femmes et sociétés», vol. 52, pp. 43-68, <https://journals.openedition.org/clio/12825>.
- Lett D. (2021), *Viols d'enfants au Moyen Âge: genre et pédocriminalité à Bologne, XIV^e-XV^e siècle*, Paris, PUF (Hors collection).
- Loss E. (2020), *Officium spiarium: spionaggio e gestione delle informazioni a Bologna (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella.
- Manfredini A.D. (2013), *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna, il Mulino.
- Marmursztejn E. (2011), *Issues obligatoires. Clôture et incarcération dans la pensée scolastique des XIII^e-XIV^e siècles*, in Heullant-Donat, Claustré, Lusset 2011, pp. 71-88.
- Menzinger S. (2011), *Consilium sapientium. Lawmen and the Italian Popular Communes*, in Armstrong L.D. (a cura di), *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays in Honour of Lauro Martines*, Toronto, University of Toronto Press (Toronto Studies in Medieval Law, 1), pp. 40-54.
- Milani G. (2003), *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Nuovi studi storici, 63).
- Modesti M. (2021), *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici*, in Bassani A., Calleri M., Mangini M. (a cura di) (2021), *Liber Sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Genova, pp. 285-326 (Notariorum Itinera, VII), https://notariorumitinera.eu/Scheda_vs_info.aspx?Id_Scheda_Bibliografica=6348.
- Montorzi M. (1985), *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il Notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (Maggio 1981)*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato (Studi storici sul notariato italiano, 8) pp. 5-60.
- Murano G. (2014), *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, «Reti Medievali», vol. 15, 1, pp. 241-277, <http://www.rmoa.unina.it/2162/1/420-1507-3-PB.pdf>.
- Muzzarelli M.G. (a cura di) (2020), *Riferire all'autorità: denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma, Viella.
- Nicolaj G. (2001), *Alcune considerazioni sul "sistema" documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in Paoli U. (a cura di) (2013), *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica. Atti del convegno di studi, Fabriano, Monastero di S. Silvestro, giugno 1998*, Fabriano, Monastero di S. Silvestro Abate, pp. 365-375, ora anche in Nicolaj 2013, pp. 99-104.
- Nicolaj G. (a cura di) (2004) *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*. *Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001*, Roma, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione Generale per gli Archivi.



- Nicolaj G. (2013), *Storie di documenti, storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, Mantegna C. (a cura di), Dietikon-Zürich, Urs Graf Verlag.
- Notariato medievale bolognese*, t. II, *Atti di un Convegno (febbraio 1976)*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977 (Studi storici sul notariato italiano, 3, 2).
- Orlandelli G. (1959), *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti, con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna, Zanichelli, ora anche in Idem 1994, pp. 179-209.
- Orlandelli G. (1962), *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna, Patron.
- Orlandelli G. (1967), *I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna ai tempi di Dante*, Bologna, Commissione per i testi di lingua (VII centenario della nascita di Dante, 11), pp. 193-205, ora anche in Idem 1994, pp. 71-91.
- Orlandelli G. (1980), *Premessa*, in *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299)*, a cura di R. Ferrara, V. Valentini, Roma 1980, pp. III-VIII.
- Orlandelli G. (1987), *Maestri e scolari nelle carte di corredo del Podestà di Bologna*, in «Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Rendiconti», vol. 74, pp. 19-33.
- Orlandelli G. (1994), *Scritti di Paleografia e Diplomatica*, R. Ferrara, G. Feo (a cura di), Bologna Istituto per la Storia dell'Università di Bologna (Istituto per la Storia dell'Università di Bologna, Opere dei maestri, VII).
- Ortalli G. (1969), *La perizia medica a Bologna nei secoli XIII e XIV*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», n.s., 17/19, pp. 223-259.
- Padoa Schioppa A., *Note sui consilia nell'evoluzione dello ius commune*, in Charageat M. (a cura di), *Conseiller le juges au Moyen Âge*, Toulouse, PUM, <https://books.openedition.org/pumi/15234?lang=it>.
- Pascoli G. (1908), *Le canzoni di re Enzo. La canzone dell'olifante*, Bologna, Zanichelli.
- Piergiovanni V. (a cura di) (2006), *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del Convegno di Studi (Genova, 8-9 ottobre 2004)*, Milano, Consiglio Nazionale del Notariato (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 7).
- Pini A.I. (2000), *Un principe dei notai in una 'repubblica di notai': Rolandino Passaggeri nella Bologna del Duecento*, «Nuova Rivista Storica», vol. 84, pp. 51-72.
- Pini A.I., Trombetti Budriesi A.L. (a cura di) (2001), *Bologna, re Enzo e il suo mito. Atti della Giornata di Studio (Bologna, 11 giugno 2000)*, Bologna, presso la Deputazione di Storia Patria.
- Rapone C. (2014), *Tra Italia e Inghilterra nel medioevo: storie di codici e di uomini giunti da Oltremarica tra i secoli XII e XIV*, tesi di dottorato in Storia dell'arte medievale (XXVI ciclo), Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, tutore S. Maddalo.
- Rivière Y. (1994), *Carcer et uincola: la détention publique à Rome (sous la République et le Haut-Empire)*, «Mélanges de l'École Française de Rome - Antiquité», vol. 106.2, pp. 579-652.
- Rolandinus Rodulphini Bononiensis (1977), *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis [...]*, Bologna, Consiglio Nazionale del Notariato (rist. anast. Venetiis, apud Iuntas, 1546).
- Rose C.S. (2018), *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. II. Il tribunale del Torrione*, «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», vol. 1, pp. 39-60.
- Roversi Monaco F., *Il Comune di Bologna e Re Enzo. Costruzione di un mito debole*, Bologna, Bologna University Press.
- Salatiele (1961), *Ars notariae*, II, *La seconda stesura dai codici della Biblioteca Nazionale di Parigi, lat. 4593 e lat. 14622*, G. Orlandelli (a cura di), Milano, Istituto per la Storia dell'Università di Bologna (Opere dei maestri, II).
- Santalucia B. (1982), *Pena criminale (dir. romano)*, «Enciclopedia del diritto», vol. XXXII, pp. 734-739.



- Sarti N. (1980/81), *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, «Rivista di storia del diritto italiano», vol. 53-54, pp. 67-110.
- Sartini G. (1974/75), *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1321-1330*, tesi di laurea, relatore G. Orlandelli.
- Scalfati S.P.P. (2012), *La materia processuale nella scienza giuridica, nei formulari e nella pratica notarile nel medioevo*, in *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. Cherubini, G. Nicolaj, Città del Vaticano 2012 (Littera Antiqua, 19), pp. 423-430.
- Sinisi L. (2006), *Judicis Oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in Piergiovanni 2006, pp. 215-240.
- Sinisi L. (2014), *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del notariato. Atti del Convegno, Genova, 16 maggio 2014*, Milano, Gruppo 24 Ore, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=45/4512&mn=3#note>.
- Sinisi L. (2020), *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, «Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia», vol. I (Saggi, 6), pp. 221-247, <https://www.iurisdictio.it/numero-1-2020/>.
- Smurra R. (2007), *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento. Ricerche preliminari*, Bologna, Clueb.
- Smurra R. (2018), *Fiscal sources: the Estimi*, in Blanshei 2018a, pp. 42-55.
- Soetermeer F.P.W. (1995), *La carcerazione del copista*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune», vol. 6, pp. 153-189.
- Soetermeer F.P.W. (1997), *Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano, Giuffrè.
- Studio bolognese e formazione del notariato. Atti di un Convegno (maggio 1989)*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1989 (Studi storici sul notariato italiano, 9).
- Tamba G. (1978), *I documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, «Quaderni Culturali Bolognesi», vol. II.6.
- Tamba G. (1987), *I Memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII, pp. 235-290.
- Tamba G. (1998), *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, Clueb.
- Tamba G. (2000), *Rolandino 1215-1300: alle origini del notariato moderno*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato.
- Tamba G. (a cura di) (2002), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna [...] 9-10 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 5), 2002.
- Tamba G. (2009), *Da forza di governo a burocrazia. La trasformazione dei notai a Bologna nel sec. XIV*, in Piergiovanni V. (a cura di), *Il notaio e la città. Essere notaio. I tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 dicembre 2007, Milano, Giuffrè* (Studi storici sul notariato italiano, XIII), pp. 203-238.
- Tamba G. (2012), *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, in Giorgi, Moscadelli, Zarrilli 2012, pp. 249-274.
- Tamba G. (a cura di) (2014), *L'opera di Pietro d'Anzola per il notariato di diritto latino. Atti del Convegno di studi storici, Bologna – Anzola dell'Emilia, 6 ottobre 2012*, Sala Bolognese, Forni (Testi per la storia di Bologna, 4).
- Tamba G. (a cura di) (2018), *Civic Institutions (12th-early 15th Centuries)*, in Blanshei 2018a, pp. 211-238.



- Tardivel C. (2020), *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo: il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in Lett 2020a, pp. 301-320.
- Trerè V. (1973/74), *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1316-1320*, Tesi di laurea, relatore G. Orlandelli.
- Trombetti Budriesi A.L. (2007), *Bologna 1334-1376*, in Capitani 2007, pp. 761-866.
- Trombetti Budriesi A.L., Duranti T. (a cura di) (2007), *I Libri iurium del Comune di Bologna. Registro Grosso. I*, Selci Lama, Pliniana.
- Tura D. (2018), *Archival sources: Governmental, Judicial, Religious, Familial*, in Blanshei 2018a, pp. 26-41.
- Vallerani M. (1997), *I processi accusatori a Bologna fra due e trecento*, «Società e Storia», vol. 78, pp. 741-788.
- Vallerani M. (2001), *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in Barone G., Capo L., Gasparri S. (a cura di), *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Roma, Viella (I libri di Viella, 24), pp. 379-415.
- Vallerani M. (2009), *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, «Rechtsgeschichte», vol. 14, pp. 40-61.
- Vallerani M. (2009), *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, «Quaderni storici», vol. CXXXI, pp. 411-443.
- Vallerani M. (2011), *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città italiane*, «Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Âge», vol. CXXIII, pp. 129-139.
- Vallerani M. (2012), *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in Giorgi, Moscadelli, Zarrilli 2012, pp. 275-314.
- Vallerani M. (2014), *Fiscalità e limiti dell'appartenenza alla città in età comunale*, «Quaderni storici», vol. 147, pp. 709-742.
- Vallerani M. (2018), *Criminal Court Procedure in Late Medieval Bologna: Cultural and Social Contexts* in Blanshei 2018c.
- Vallerani M. (2018), *Il valore dei cives. La definizione del valore negli estimi bolognesi del XIV secolo*, in Idem (a cura di), *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, Roma, Viella, pp. 241-270.
- Vasina A. (2007), *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in Capitani 2007, II, pp. 581-651.
- Vendittelli G. (2015/16), *Interessi privati e finanza pubblica in un comune italiano. Bologna 1260-1310*, tesi di dottorato in Storia Medievale, Università degli Studi di Roma La Sapienza, tutor prof. G. Milani, https://www.academia.edu/42000295/Interessi_privati_e_finanza_pubblica_in_un_comune_italiano_Bologna_1260_1310.
- Venticelli M. (2000), *Normative medievali bolognesi. Gli statuti criminali*, «Il Carrobbio», vol. 26, pp. 31-48.
- Vestrucci V. (2004), *Un confronto tra gli statuti criminali di Bologna nel tardo medioevo*, «Il Carrobbio», vol. 30, pp. 33-60.
- Vigueur J.C.M. (1995), *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153, pp. 177-185, https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1995_num_153_1_450767.
- Wahrmund (a cura di) (1962), *Die Ars notariae des Rainerius Perusinus*, Aalen, Scientia, 1962 (rist. anast. ed. 1917).
- Zaccagnini G. (1926), *La vita dei maestri e degli scolari nello Studio di Bologna nei secoli XIII e XIV*, Geneve, L.S. Olschki.